



Eni

Syndial

Attività Diversificate

Linea Guida HSE - I

GESTIONE DEI RIFIUTI

Settembre 2006



Syndial

Linea Guida HSE – 1

Gestione dei Rifiuti

Stesura

Ambiente

Sergio Orlandi

Visto

ORGA

Antonio Perrelli

AFLEPE

Antonio Perrelli

APIN

Antonio Perrelli

Approvazione/Emissione

AMSI

[Handwritten signature]

Questo documento è disponibile in forma protetta per tutti i dipendenti su supporto informatico.
Le firme sono riportate sull'originale archiviato dall'emittente.

INDICE

	Pag.
1. PREMESSA	3
2. SCOPO	3
3. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
4. RIFERIMENTI	3
5. DEFINIZIONI	4
6. COMPETENZE E RESPONSABILITA'	13
6.1 Unità di Stabilimento produttrice di rifiuti	13
6.2 Unità di Stabilimento che effettua operazioni di recupero/smaltimento in impianti di proprietà dello Stabilimento medesimo	14
6.3 Ambiente e Sicurezza di Stabilimento	15
6.4 AMSI Sede	15
6.5 Personale di Stabilimento delegato alla firma del formulario di identificazione per il trasporto	16
6.6 Unità di Stabilimento che gestisce il contratto	16
6.7 Approvvigionamenti ed Ingegneria di Sede	17
6.8 Materiali e Appalti di Stabilimento	17
6.9 Logistica di Stabilimento	18
6.10 Servizi Generali di Stabilimento	18
6.11 Amministrazione di Stabilimento	18
6.12 Laboratorio di Stabilimento	19
7. GESTIONE RIFIUTI	20
7.1 Caratterizzazione	21
7.2 Deposito temporaneo	22
7.3 Stoccaggio: deposito preliminare/messa in riserva	23
7.4 Registro di carico e scarico	25
7.5 Raggruppamento	26
7.6 Raggruppamento differenziato	26
7.7 Conferimento	26
7.8 Reportistica e MUD	28
8. VERIFICA ATTIVITA' DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E RECUPERO	29
9. ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	30
10. DEROGHE, ECCEZIONI, LIMITAZIONI	32

1. PREMESSA

La presente linea guida integra e completa la disciplina di legge che deve essere previamente conosciuta da tutti i soggetti interessati alla gestione dei rifiuti.

2. SCOPO

La linea guida definisce i principi, le modalità operative, i compiti e le responsabilità dei Reparti/Servizi di Stabilimento interessati alla gestione dei rifiuti nelle fasi della produzione, stoccaggio, raccolta, trasporto, recupero o smaltimento e relativi adempimenti formali di legge.

L'aggiornamento della linea guida, a carico AMBI, sarà effettuata in funzione delle principali modifiche intervenute nella normativa di riferimento.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente linea guida si applica alle attività di:

- produzione,
- deposito/stoccaggio,
- raccolta,
- trasporto,
- smaltimento/recupero,

dei rifiuti svolte da Syndial nei propri stabilimenti o da terzi, nell'interesse della Società stessa.

Gli stabilimenti Syndial osservano i principi ed i contenuti della seguente linea guida adottandoli in specifiche procedure interne di sito; queste ultime possono essere suscettibili di modifiche/integrazioni in funzione di particolari esigenze e/o situazioni locali, comunque nel rispetto delle norme di legge.

4. RIFERIMENTI

I principali riferimenti normativi vigenti connessi con la presente linea guida sono riportati in *allegato 1*.

5. **DEFINIZIONI** (in ordine alfabetico)

➤ **ADR**

Accordo europeo che governa il trasporto internazionale delle merci pericolose su strada; dal 1 gennaio 2005 è entrato in vigore per i trasporti internazionali l'ADR 2005, che è diventato vigente per i trasporti nazionali a partire dal 1 luglio 2005.

La valutazione della pericolosità del rifiuto ai fini del trasporto è specifica.

In allegato 12 sono riportati i criteri generali di classificazione del rifiuto pericoloso ai fini dell'ADR 2005 al quale si rimanda per gli ulteriori approfondimenti.

➤ **Albo nazionale gestori ambientali**

Albo di cui all'art.212 del D.L.vo 152/06, a cui devono essere iscritte le imprese che effettuano attività di:

- raccolta e trasporto rifiuti;
- bonifica dei siti;
- bonifica di beni contenenti amianto;
- commercio ed intermediazione senza detenzione dei rifiuti;
- gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi;
- gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione.

➤ **Appaltatore**

Soggetto che svolge nell'interesse della Committente attività di gestione dei rifiuti, in forza di contratto di appalto.

➤ **BAR**

Bolla accompagnamento rifiuto necessaria per la movimentazione interna dei rifiuti dall'*Unità Produttrice* alle aree destinate al deposito/stoccaggio centralizzato o agli impianti di smaltimento/recupero di proprietà e situati internamente al perimetro dello Stabilimento.

➤ **Caratterizzazione del rifiuto**

Determinazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di:

- fornire le informazioni fondamentali in merito al rifiuto (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato, ecc);
- classificare/codificare il rifiuto;
- identificare la tipologia idonea di deposito/smaltimento/recupero;
- consentire l'individuazione dei parametri principali per la verifica di conformità (omologa) da parte dell'impianto preposto per lo smaltimento/recupero;
- effettuare i controlli specifici di qualificazione (per quanto concerne le terre e rocce da scavo).

➤ **Certificato di avvenuto smaltimento**

Documento rilasciato al produttore/detentore dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B alla parte IV del D.L.vo 152/06, sui rifiuti che provengono da soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento,

ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14 e D15 del citato allegato B.

Per quanto sopra, il ricevimento del certificato di avvenuto smaltimento da parte del produttore/detentore del rifiuto, oltre che al formulario di identificazione per il trasporto, esclude la responsabilità del produttore/detentore stesso per il corretto smaltimento.

➤ **Categorie particolari di rifiuti**

Tipologie che fanno riferimento, oltre al D.L.vo 152/06, ad altre normative o specifici decreti attuativi.

➤ **Classificazione dei rifiuti**

I rifiuti sono classificati:

- secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
- secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

➤ **Codice CER**

Codice Europeo dei Rifiuti che identifica il rifiuto sia esso destinato al recupero o allo smaltimento.

E' obbligo del produttore/detentore del rifiuto attribuire tale codice in ragione dell'origine e pericolosità del rifiuto.

➤ **Committente**

Syndial

➤ **Deposito preliminare**

Operazione di stoccaggio dei rifiuti di cui al punto D15, allegato B alla parte IV del D.L.vo 152/06, preliminare alle operazioni di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti).

Per il deposito preliminare è necessaria l'autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 208 o 210 (ex artt. 27 e 28 del D.L.vo 22/97) da parte dell'ente preposto competente per territorio.

➤ **Deposito temporaneo**

“Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1. *i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2.5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenile in quantità superiore a 25 ppm;*
2. *i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:*
 - 2.1 *con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;*
oppure
 - 2.2 *quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;*
oppure
 - 2.3 *limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;*
3. *i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:*

- 3.1 *con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure*
- 3.2 *quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; oppure*
- 3.3 *limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità;*
4. *il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito alle sostanze pericolose in essi contenute;*
5. *devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.” (art.183, lett. m del D.L.vo 152/06).*

➤ **Detentore dei rifiuti**

“Il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene” (art.183, lettera c del D.L.vo 152/06).

➤ **Discarica**

“Area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento e smaltimento, e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a 3 anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad 1 anno” (art.2, comma 1, lett. g del D.L.vo 36/2003).

➤ **Documenti aggiuntivi al formulario di identificazione per il trasporto**

- Bolla accompagnamento beni viaggianti (BDA) prevista dal DPR 627/78: si applica in caso di regime UTF.

➤ **Formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti**

Modulo in quattro copie, di cui al modello approvato dal D.M. 145/98, che accompagna il trasporto del rifiuto; deve essere compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.

Il ricevimento della quarta copia originale del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, con il certificato di avvenuto smaltimento per quei rifiuti inviati a operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14 e D15 dell'allegato B alla parte IV del D.L.vo 152/06, esclude la responsabilità del produttore/detentore per il corretto smaltimento dei rifiuti stessi.

Le copie dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti sono parte integrante dei registri di carico/scarico e devono essere conservate assieme agli stessi e secondo le procedure previste per questi ultimi.

Il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti è obbligatorio per il trasporto di tutti i rifiuti ad eccezione di:

Edizione n. 8	Data: Settembre 2006	Pagina 6 di 67
---------------	----------------------	----------------

- trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;
- trasporti di rifiuti non pericolosi che non eccedono la quantità di 30 kg/giorno o di 30 l/giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario;
- movimentazione interna allo Stabilimento di proprietà.

➤ **Gestione dei rifiuti**

“La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura” (art.183, lett.d del D.L.vo 152/06).

➤ **Incenerimento**

Trattamento termico di rifiuti ai fini dello smaltimento, con o senza recupero di calore prodotto dalla combustione.

➤ **Intermediazione**

Attività svolta da soggetti individuati nell’ambito dei contratti quadro/specifici di trasporto /smaltimento/recupero, che hanno la funzione di curare il contatto-prestazione tra il produttore/detentore, il trasportatore ed il gestore dell’impianto di destinazione finale.

➤ **Luogo di produzione dei rifiuti**

“Uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti” (art.183, lett. i del D.L.vo 152/06).

➤ **Materia prima secondaria**

Materiale, sostanza od oggetto, derivante da operazioni di recupero individuate ai sensi del D.M. 05.02.98 e s.m.i. e del D.M. n° 161 del 12.06.02 e stabilite al punto 4 di ogni capitolo contenuto negli allegati di cui ai citati decreti oppure nelle autorizzazioni regionali/provinciali attualmente in possesso delle imprese che effettuano recupero non agevolato. Rientrano nella definizione di materia prima secondaria anche i materiali, le sostanze o gli oggetti, che senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili e dei prodotti individuati dal D.M. 05.02.98 e s.m.i. e dal D.M. n° 161 del 12.06.02, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene (art.183, lett. q del D.L.vo 152/06).

➤ **Messa in riserva dei rifiuti**

Operazione di stoccaggio dei rifiuti di cui ai punti R13 ed R14 (quest’ultimo applicabile quando la messa in riserva è effettuata c/o l’impianto medesimo che ha prodotto il rifiuto) dell’Allegato C alla parte IV del D.L.vo 152/06, preliminare alle operazioni di recupero indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti).

La messa in riserva deve essere autorizzata ai sensi degli artt. 208 o 210 del D.L.vo 152/06 (ex artt. 27 e 28 del D.L.vo 22/97).

Nel caso di:

- rifiuti non pericolosi, compresi nell’elenco del D.M. del 05.02.98, come modificato dal D.M. n°186 del 05.04.06;
- rifiuti pericolosi, compresi nell’elenco del D.M. n°161 del 12.06.02;

è possibile avviare la messa in riserva, avvalendosi delle procedure semplificate previste dall'art. 216 del D.L.vo 152/06 (ex artt. 31 e 33 del D.L.vo 22/97), decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività alla competente Sezione Regionale dell'Albo.

Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi sono sottoposte alle procedure semplificate solo se effettuate c/o l'impianto dove avvengono le operazioni di recupero previste ai punti da R1 a R12 dell'Allegato C alla parte IV del D.L.vo 152/06.

➤ **M.U.D (Modello Unico di Dichiarazione)**

Dichiarazione, ai sensi della Legge 70/94 e successivi aggiornamenti, mediante la quale il produttore di rifiuti pericolosi o il soggetto che svolge le operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti o che effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi gli intermediari di rifiuti senza detenzione e i commercianti, tramite Camera di Commercio, comunicano al Catasto dei Rifiuti, ai fini statistici, i dati relativi alla produzione, stoccaggio, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.

Va compilata inoltre la Sezione Imballaggi da parte dei soggetti previsti ed il capitolo relativo alle emissioni in aria ed in acqua previsto dal D.L.vo n°59 del 18.02.05.

➤ **Produttore**

“La persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti” (art. 183, lett. b del D.L.vo 152/06).

➤ **Raccolta**

“L'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto” (art.183, lett. e del D.L.vo 152/06).

➤ **Raccolta differenziata**

“La raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero ” (art.183, lett. f del D.L.vo 152/06).

➤ **Recupero**

“Le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti , attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del presente decreto” (art.183, lett. h del D.L.vo 152/06).

➤ **Registro di carico e scarico**

Registro con fogli numerati, di cui al modello approvato dal D.M. n°148 del 01.04.98, su cui il produttore o il soggetto che svolge le operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti o che effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi gli intermediari di rifiuti senza detenzione e i commercianti, annotano le informazioni sulle caratteristiche quali-quantitative relative ai rifiuti prodotti, stoccati, raccolti e trasportati, recuperati e/o smaltiti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.

➤ **Rifiuto**

“Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte IV del presente decreto e di cui il detentore si “disfi” o “abbia deciso” o “abbia l’obbligo di disfarsi”” (art.183, lett.a del D.L.vo 152/06).

➤ **Rifiuti inerti**

“Rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano ne sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l’ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e sotterranee” (art.2, comma 1, lett. e del D.L.vo 36/03).

➤ **Rifiuto liquido**

Rifiuto che per origine ovvero per i sistemi adottati per la sua gestione, è soggetto integralmente dalla fase di produzione alla fase di smaltimento, alla disciplina sui rifiuti di cui alla parte IV del D.L.vo 152/06.

➤ **Rifiuti speciali assimilati agli urbani**

Rifiuti compresi in classe 20, Allegato D alla parte IV del D.L.vo 152/06, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, secondo i criteri stabiliti all’art.195, punto 2, lettera e) del citato D.Lgs 152/06.

L’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani compete esclusivamente ai Comuni.

➤ **Rifiuti Speciali**

“Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;*
- b) i rifiuti derivanti dall’attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’art.186;*
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto all’art.185, comma 1, lettera i);*
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;*
- e) i rifiuti da attività commerciali;*
- f) i rifiuti da attività di servizio;*
- g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;*
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;*
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsoleti;*
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;*
- m) il combustibile derivato da rifiuti;*
- n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani “ (art.184, comma 3 del D.L.vo 152/06).*

➤ **Rifiuti Speciali Pericolosi**

Rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D.L.vo 152/06, sulla base degli Allegati G, H, ed I alla medesima parte quarta.

I rifiuti sono classificati pericolosi per origine o mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose in essi contenute (voce a specchio); in questo ultimo caso il rifiuto è classificato pericoloso solo se le sostanze pericolose raggiungono determinate concentrazioni tali da conferire al rifiuto, una o più caratteristiche di pericolo (da H3 ad H8, H10, H11) previste in Allegato I al D.L.vo 152/06.

➤ **Rifiuti urbani**

“Sono rifiuti urbani:

- a) *i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civili abitazione;*
- b) *i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art.198, comma 2, lettera g);*
- c) *i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;*
- d) *i rifiuti di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime o lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;*
- e) *i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;*
- f) *i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).“*(art.184, comma 2 al D.L.vo 152/06).

➤ **SAP**

Sistema informatizzato attraverso il quale vengono condotte tutte le fasi che portano dall'emissione delle RDA alla stipula dei relativi contratti e successiva gestione, utilizzato nell'ambito degli stabilimenti Syndial.

➤ **Scheda descrittiva del rifiuto**

Modulo compilato internamente nel quale vengono riportate le informazioni relative al rifiuto, indispensabili alla sua gestione e alla redazione dei documenti previsti dalla legge.

➤ **Sistema di gestione ambientale**

Parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività da pianificare, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale.

➤ **Smaltimento**

“Ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla parte IV del presente decreto” (art. 183, lett. g del D.L.vo 152/06).

Le tipologie di smaltimento utilizzate dagli stabilimenti Syndial sono essenzialmente la discarica, l'incenerimento, il trattamento biologico e il trattamento fisico-chimico.

➤ **Sottoprodotto**

“I prodotti dell'attività dell'impresa che, pur non costituendo l'oggetto dell'attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell'impresa stessa e

sono destinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono soggetti alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto i sottoprodotti di cui l'impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi e non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodotti impiegati direttamente dall'impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l'impresa stessa direttamente per il consumo o per l'impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo; a quest'ultimo fine, per trasformazione preliminare si intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. L'utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale... (omissis)... Al fine di garantire un impiego certo del sottoprodotto, deve essere verificata la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e di settore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto ad effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolare dell'impianto dove avviene l'effettivo utilizzo. L'utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l'ambiente o la salute condizioni peggiorative rispetto a quelle delle normali attività produttive” (art.183, lett. n del D.L.vo 152/06).

➤ **Stabilimento**

Sito con attività in esercizio o sito da bonificare.

➤ **Stoccaggio**

“Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte IV del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui ai punti R13 ed R14 dell'allegato C alla medesima parte IV” (art.183, lett. l del D.L.vo 152/06).

➤ **Spedizione transfrontaliera**

Spedizione di rifiuti all'interno dell'Unione Europea nonché in entrata ed uscita dal suo territorio, che interessa due o più Stati.

➤ **Transcodifica**

Operazione di confronto tra codici di rifiuti in normative successive ai fini del controllo di tipo gestionale (controllo autorizzazioni) e operativo (scelta codice).

➤ **Trattamento dei rifiuti ai fini dello smaltimento in discarica**

“L'insieme dei processi fisici, termici, chimici e biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza” (art.2, comma 1, lett. h del D.L.vo 36/03).

➤ **Unità Produttrice di rifiuti**

Reparto/Servizio la cui attività produce rifiuti.

➤ **Unità che effettua operazioni di recupero/smaltimento in impianti di proprietà dello Stabilimento medesimo**

Reparto/Servizio la cui attività autorizzata è compresa tra quelle elencate negli allegati B e C alla parte IV del D.L.vo 152/06.

➤ **Voce “a specchio”**

Codifica apportata dalla Direttiva Ministero Ambiente del 09.04.02 ed inserita nel catalogo europeo dei rifiuti in allegato D alla parte IV del D.L.vo 152/06.

La codifica prevede che la stessa tipologia di rifiuto sia individuata da due codici diversi che identificano rispettivamente il rifiuto classificato pericoloso ed il rifiuto classificato non pericoloso, sulla base della concentrazione di sostanze pericolose contenute.

6. COMPETENZE E RESPONSABILITA'

6.1 Unità di Stabilimento produttrice di rifiuti

L'Unità di Stabilimento produttrice di rifiuti (Reparto/Servizio) è responsabile di:

- selezionare e raggruppare i rifiuti prodotti in funzione di tipologie omogenee attivando preventivamente, rispetto alla produzione del rifiuto, le azioni successive;
- riservare, nell'ambito del proprio Reparto/Servizio, aree adeguate, attrezzate ed identificate per il deposito temporaneo/stoccaggio dei rifiuti;
- utilizzare appositi contenitori, con specifica cartellonistica, per il raggruppamento differenziato;
- definire preventivamente con l'Unità che gestisce il contratto opportune forme di confezionamento, in relazione alle operazioni successive di raccolta/trasporto/smaltimento/recupero;
- conferire i rifiuti "comuni" nelle aree destinate al deposito temporaneo centralizzato e/o stoccaggio di Stabilimento, in accordo con il gestore stesso del deposito/stoccaggio;
- compilare la bolla per la movimentazione interna (BAR in allegato 8) al deposito temporaneo/stoccaggio centralizzato di Stabilimento e consegnarne copia al ricevente tramite l'impresa esecutrice;
- compilare la bolla per la movimentazione interna (BAR in allegato 8) per l'invio dei rifiuti di propria produzione agli impianti di smaltimento/recupero di proprietà e situati internamente al perimetro aziendale;
- effettuare richiesta di trasporto/smaltimento/recupero per i rifiuti destinati ad essere conferiti all'esterno, all'Unità che gestisce il contratto;
- compilare la scheda descrittiva dei rifiuti con il supporto di *Ambiente e Sicurezza* (allegato 2), comprensiva della caratterizzazione analitica del rifiuto;
- effettuare richiesta di campionamento e analisi al *Laboratorio*, qualora necessario;
- tenere e aggiornare i registri di carico e scarico relativi alla produzione del rifiuto e ai depositi temporanei/stoccaggi di competenza e curarne per tempo il reintegro; avvisare *Amministrazione* della detenzione di nuovi registri per l'aggiornamento del repertorio;
- provvedere all'etichettatura dei rifiuti pericolosi, con il supporto di *Ambiente e Sicurezza*;
- ricevere dall'Unità che gestisce il contratto, la 1^a e la 4^a copia in originale del formulario di identificazione per il trasporto e il certificato di avvenuto smaltimento, ove previsto dalla legge o contrattualmente;
- effettuare le operazioni di scarico nel registro e inserire il corrispondente riferimento nel formulario di identificazione per il trasporto (1^a e 4^a copia);
- fornire annualmente all'Unità che gestisce il contratto quadro/specifico e ad *Ambiente e Sicurezza*, indicazioni sulle tipologie e quantità di rifiuti specifici e comuni di cui si stima la produzione, sulla base dei report storici, attività manutentiva programmata/investimento e/o variazioni del ciclo produttivo;
- comunicare ad *Ambiente e Sicurezza*, in assenza di un sistema informatizzato, entro la prima decade del mese, la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti, smaltiti/recuperati e la loro destinazione, per la compilazione del report mensile di Stabilimento;
- ottemperare all'aggiornamento della documentazione di Reparto prevista dal SGA;
- partecipare agli incontri formativi sulla gestione dei rifiuti organizzati internamente;
- raccogliere e conservare la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti, come riportato al capitolo 9 della presente linea guida.

6.2 Unità di Stabilimento che effettua operazioni di recupero/smaltimento in impianti di proprietà dello Stabilimento medesimo

L'Unità di Stabilimento che effettua operazioni di recupero/smaltimento in impianti di proprietà dello Stabilimento medesimo è responsabile di:

- richiedere, con il supporto di *Ambiente e Sicurezza*, il rinnovo o l'eventuale revisione delle autorizzazioni e comunicazioni allo svolgimento delle attività di smaltimento/recupero in funzione degli aggiornamenti normativi e di nuove necessità gestionali (inserimento codice CER o nuove modalità esecutive);
- mantenere aggiornato l'archivio delle schede descrittive dei rifiuti ricevuti da terzi e/o trattati in proprio;
- effettuare richieste di campionamento ed analisi al *Laboratorio*, qualora necessario;
- ottemperare alle prescrizioni riportate nelle autorizzazioni e nelle procedure semplificate;
- effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferito, prima e dopo lo scarico;
- firmare come ricevente ed archiviare il modulo BAR, nel caso di rifiuti prodotti da Reparti/Servizi della medesima società e situati all'interno del perimetro aziendale, con relative annotazioni di carico/scarico;
- provvedere alla registrazione di carico e scarico, entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
- definire, in collaborazione con *Ambiente e Sicurezza*, la compilazione della modulistica specifica del MUD, in qualità di Recuperatore/Smaltitore;
- nel caso di discariche, all'atto della chiusura delle stesse, garantire la trasmissione dei registri di carico e scarico alla Regione competente per territorio o all'autorità delegata;
- ottemperare a quanto previsto dal sistema di gestione ambientale;
- curare il reintegro dei registri di carico/scarico e avvisare *Amministrazione* della detenzione di nuovi registri per l'aggiornamento del repertorio;
- raccogliere e conservare la documentazione relativa allo smaltimento/recupero dei rifiuti, come riportato al capitolo 9 della presente linea guida.

Nel caso di rifiuti prodotti da terzi, provvede inoltre a:

- produrre ed archiviare la documentazione necessaria per l'omologa;
- verificare la conformità del rifiuto in base ai dati forniti dal produttore, in occasione del primo conferimento, ad ogni variazione del processo che origina il rifiuto e comunque almeno una volta all'anno (salvo specifiche cadenze stabilite dall'autorità territorialmente competente), sottoponendo a specifiche analisi le partite di rifiuti non generati regolarmente o ogni qualvolta si sospetti una diversa contaminazione;
- controllare la documentazione dei rifiuti in arrivo, verificando la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nella scheda di caratterizzazione e nel formulario di identificazione;
- firmare la 2^a, 3^a e 4^a copia del formulario di identificazione per il trasporto e restituire la 2^a e 4^a copia al trasportatore;
- apporre, all'atto della registrazione di carico e scarico, le specifiche annotazioni sul formulario di identificazione per il trasporto;
- rilasciare il certificato di avvenuto smaltimento, ove previsto dalla legge o contrattualmente.

6.3 Ambiente e Sicurezza di Stabilimento

Ambiente e Sicurezza di Stabilimento è responsabile di:

- codificare e classificare i rifiuti secondo quanto previsto dalla Direttiva Ministero Ambiente del 09.04.02;
- supportare l' *Unità che gestisce il contratto* nelle seguenti attività:
 - individuazione dei canali di recupero/smaltimento per le varie tipologie di rifiuto,
 - compilazione dei formulari di identificazione per il trasporto,
 - controllo delle autorizzazioni/comunicazioni/iscrizioni dei soggetti "autorizzati" all'atto della compilazione del formulario di identificazione per il trasporto;
- supportare l' *Unità di Stabilimento che effettua operazioni di recupero/smaltimento in impianti di proprietà dello Stabilimento medesimo*, nel rinnovo e nella revisione delle autorizzazioni/comunicazioni;
- preparare la denuncia annuale dei rifiuti (MUD) e garantire l'archiviazione storica degli stessi;
- compilare il report mensile con le tipologie, le quantità dei rifiuti prodotti, smaltiti/recuperati e la loro destinazione;
- informare tutti i soggetti coinvolti nell'attività di gestione dei rifiuti in caso di variazione delle leggi vigenti in materia e provvedere a fornire supporto interpretativo alla loro corretta applicazione;
- inviare annualmente ad AMSI Sede, le indicazioni sulle tipologie e quantità di rifiuti specifici e comuni di cui si stima la produzione, ricevute dalle singole Unità Produttrici;
- tenere i rapporti con le competenti Autorità in materia di gestione dei rifiuti;
- effettuare controlli documentati sulle attività di gestione rifiuti svolte all'interno dello Stabilimento e nell'interesse dello stesso (verifica saltuaria dell'attività di trasporto, destinazione a stoccaggio/smaltimento/recupero come identificati dai contratti);
- emettere parere tecnico sulle offerte, se richiesto da *Approvvigionamenti ed Ingegneria di Sede / Materiali e Appalti di Stabilimento*;
- nell'ambito della stesura del contratto specifico (non compreso nel contratto quadro) da parte di *Materiali e Appalti di Stabilimento*, verificare la documentazione autorizzativa dei soggetti "autorizzati" in relazione sia all'attività che ai rifiuti oggetto del contratto, dandone comunicazione a *Materiali e Appalti di Stabilimento*;
- promuovere e condurre incontri di formazione sulla gestione dei rifiuti;
- assistere le funzioni preposte durante la programmazione, per il controllo delle attività di imprese terze;
- raccogliere e conservare la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti, come riportato al capitolo 9 della presente linea guida;

6.4 AMSI Sede

AMSI Sede è responsabile di:

- nell'ambito della stesura del contratto quadro/specifico, verificare la documentazione autorizzativa dei soggetti "autorizzati", dandone comunicazione ad *Approvvigionamenti ed Ingegneria di Sede*;
- collaborare, per le parti di competenza, con *Approvvigionamenti ed Ingegneria di Sede e Materiali ed Appalti di Stabilimento* nell'individuare i soggetti qualificati a svolgere l'attività di gestione dei rifiuti;
- tenere i rapporti con le competenti Autorità in materia di gestione dei rifiuti;

Edizione n. 8	Data: Settembre 2006	Pagina 15 di 67
---------------	----------------------	-----------------

- effettuare controlli documentati sulle attività di gestione rifiuti svolte all'interno dello Stabilimento e nell'interesse dello stesso (verifica saltuaria dell'attività di trasporto, destinazione a stoccaggio/smaltimento/recupero come identificati dai contratti).

6.5 Personale di Stabilimento delegato alla firma del formulario di identificazione per il trasporto

La Direzione di Stabilimento delega per iscritto, nell'ambito dell'organizzazione e delle competenze, le persone alla firma dei formulari di identificazione per il trasporto.

6.6 Unità di Stabilimento che gestisce il contratto

L'*Unità di Stabilimento che gestisce il contratto* è responsabile della gestione del contratto di trasporto/smaltimento/recupero dei rifiuti destinati ad impianti esterni allo Stabilimento di proprietà ed in particolare:

- predispone annualmente, sulla base delle produzioni degli anni precedenti, integrate dalle richieste delle *Unità produttrici di rifiuti*, dettagliati budget di previsione e li invia ad *Approvvigionamenti ed Ingegneria di Sede*;
- fornisce ad *Approvvigionamenti ed Ingegneria di Sede* le informazioni tecniche necessarie quali tipologia, quantità, codifiche, modalità di smaltimento/recupero dei rifiuti di cui si stima la produzione, per la richiesta di emissione di contratti quadro;
- richiede eventuali ordini specifici (non previsti nel contratto quadro) di trasporto/smaltimento/recupero dei rifiuti, fornendo le informazioni di cui al punto precedente;
- emette su richiesta dell'*Unità Produttrice* gli ordini applicativi del contratto quadro per il trasporto/smaltimento/recupero dei rifiuti;
- tiene i rapporti con l'Appaltatore, programmando di norma settimanalmente, il flusso di trasporto/smaltimento/recupero dei rifiuti, nel rispetto dei tempi di detenzione;
- consegna all'Appaltatore, all'atto della programmazione del trasporto/smaltimento/recupero la scheda descrittiva del rifiuto ricevuta dall'*Unità Produttrice*;
- preventivamente al conferimento del rifiuto, con il supporto di *Ambiente e Sicurezza*, controlla che:
 - il trasportatore sia in possesso della relativa iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e all'Albo Nazionale Trasporti in conto proprio o conto terzi;
 - il destinatario (impianto di stoccaggio/smaltimento/recupero) sia in possesso delle autorizzazioni/comunicazioni di legge e specifiche per la tipologia di rifiuto (codice CER) da stoccare/smaltire/recuperare;
- compila il formulario di identificazione per il trasporto con il supporto di *Ambiente e Sicurezza*, lo fa firmare al personale incaricato e lo consegna al trasportatore all'atto dell'esecuzione dei singoli trasporti, trattenendo la 1^a copia che invia tempestivamente in originale all'*Unità Produttrice*;
- verifica che i luoghi di deposito, dopo il prelievo dei rifiuti, permangono puliti come previsto nei contratti di appalto;
- verifica, con il supporto di *Logistica*, l'idoneità in entrata allo Stabilimento del mezzo adibito al trasporto e la conformità dell'etichettatura sui rifiuti in partenza;
- controlla, con il supporto di *Logistica*, che il trasportatore in partenza dallo Stabilimento sia in possesso della seguente documentazione:
 - formulario di identificazione per il trasporto,

- scheda descrittiva del rifiuto comprensiva del certificato analitico,
 - eventuale scheda ADR per il trasporto,
 - eventuale bolla di accompagnamento;
- riceve in originale la 4^a copia del formulario di identificazione per il trasporto dal trasportatore ed il certificato di avvenuto smaltimento dall'Appaltatore, ove previsto per legge o contrattualmente; ne trattiene copia per archivio e trasmette l'originale all'*Unità Produttrice dei rifiuti*;
- controlla il lavoro eseguito dall'impresa ed evidenzia eventuali inadempienze;
- effettua tramite compilazione annuale delle schede SER8, la valutazione della prestazione effettivamente resa dal fornitore e la invia a *Approvvigionamenti ed Ingegneria di Sede / Materiali e Appalti di Stabilimento*;
- rilascia ad *Amministrazione*, secondo quanto previsto contrattualmente, il benestare al pagamento delle prestazioni richieste;
- organizza ed effettua la movimentazione interna al deposito/stoccaggio centralizzato delle tipologie dei rifiuti comuni destinati a recupero (carta, cartone, imballaggi, rottami ferrosi, elaboratori obsoleti, ecc), degli oli esausti, degli accumulatori al piombo e di altre tipologie individuate;
- compila e mantiene aggiornata, in collaborazione con l'*Unità Produttrice e Ambiente e Sicurezza*, una mappa dei depositi/stoccaggi di Stabilimento;
- raccoglie e conserva la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti, come riportato al capitolo 9 della presente linea guida.

6.7 Approvvigionamenti e Ingegneria di Sede

Approvvigionamenti ed Ingegneria di Sede è responsabile di:

- provvedere, in collaborazione con *AMSI Sede e Materiali e Appalti di Stabilimento*, a qualificare i fornitori per la gestione dei rifiuti;
- verificare che in relazione ai rifiuti e all'attività oggetto del contratto, venga selezionato il modello contrattuale idoneo e lo stesso venga completato con tutte le informazioni specifiche necessarie;
- emettere contratti quadro, sulla base delle richieste (RdA) corredate da tutte le informazioni tecniche necessarie, quali tipologia, quantità, codifica, modalità di smaltimento/recupero dei rifiuti di cui si stima la produzione;
- inviare ad *AMSI Sede* la documentazione relativa ai soggetti "autorizzati" per la verifica delle autorizzazioni/comunicazioni/iscrizioni; l'emissione del contratto quadro/specifico è vincolato al benestare di *AMSI Sede*;
- emettere contratti che dovranno contenere quanto previsto in **allegato 9**;
- raccogliere e conservare la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti, come riportato al capitolo 9 della presente linea guida.

6.8 Materiali e Appalti di Stabilimento

Materiali ed Appalti di Stabilimento è responsabile di:

- emettere i contratti di appalto specifici (qualora non coperti da contratto quadro) relativamente alla gestione dei rifiuti;
- nell'ambito della stesura del contratto specifico:

- verificare la correttezza e la completezza delle informazioni, in relazione ai rifiuti e all'attività oggetto del contratto;
- inviare ad *Ambiente e Sicurezza* di Stabilimento la documentazione relativa ai soggetti "autorizzati" per verifica delle autorizzazioni/comunicazioni/iscrizioni; l'emissione del contratto specifico è vincolato dal benessere di *Ambiente e Sicurezza*;
- collaborare con *Approvvigionamenti ed Ingegneria di Sede* e *AMSI Sede* a qualificare i fornitori per la gestione dei rifiuti;
- raccogliere e conservare la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti, come riportato al capitolo 9 della presente linea guida.

6.9 Logistica di Stabilimento

Logistica di Stabilimento è responsabile di:

- effettuare la pesatura del mezzo in entrata ed uscita dallo Stabilimento ed emettere il bindello di trasporto;
- supportare tramite il consulente per la movimentazione delle merci pericolose, l'*Unità che gestisce il contratto* nell'applicazione delle norme ADR sulla movimentazione dei rifiuti;
- emettere la bolla di accompagnamento (in caso di regime UTF);
- raccogliere i dati relativi all'esportazione degli imballaggi all'estero e l'immissione nel mercato nazionale, suddivisi per le tipologie previste;
- raccogliere e conservare la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti, come riportato al capitolo 9 della presente linea guida.

6.10 Servizi Generali di Stabilimento

Servizi Generali di Stabilimento è responsabile di:

- gestire il contratto dei rifiuti solidi assimilabili agli urbani (R.S.A.U.) all'interno dello Stabilimento e stabilire, in accordo con le *Unità Produttrici*, le modalità di raccolta, la frequenza e il posizionamento dei cassoni e cassonetti adibiti alla tipologia di rifiuti di cui sopra;
- organizzare l'inserimento di canali per la raccolta differenziata al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati nell'ambito territoriale. Detto contratto è in via preferenziale affidato alle Aziende ex-Municipalizzate;
- compilare e mantenere aggiornata una mappa con la distribuzione dei punti di raccolta interni allo Stabilimento di proprietà;
- mantenersi aggiornati sulle novità del regolamento comunale per la gestione degli R.S.A.U.;
- raccogliere e conservare la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti, come riportato al capitolo 9 della presente linea guida.

6.11 Amministrazione di Stabilimento

Amministrazione di Stabilimento è responsabile di:

- registrare la fattura di acquisto dei formulari di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
- provvedere al pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore, ricevuto il benessere al pagamento da parte dell'*Unità che gestisce il contratto*; il primo pagamento deve avvenire solo dopo aver ricevuto dall'Appaltatore copia della conferma d'ordine;
- raccogliere i dati relativi agli imballaggi delle materie prime acquistate;

- tenere aggiornato il repertorio dei registri;
- provvedere al pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale (ex TARSU) secondo regolamento comunale;
- raccogliere e conservare la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti, come riportato al capitolo 9 della presente linea guida.

6.12 Laboratorio di Stabilimento

Il *Laboratorio di Stabilimento* è responsabile di:

- effettuare direttamente o tramite laboratori terzi accreditati, le analisi richieste dalle *Unità produttrici* e *Unità di Stabilimento che effettuano operazioni di recupero/smaltimento in impianti di proprietà dello Stabilimento medesimo*;
- trasmettere i certificati analitici alle *Unità richiedenti*;
- raccogliere e conservare la documentazione relativa al campionamento e analisi dei rifiuti, come riportato al capitolo 9 della presente linea guida.

Nell'ambito dell'identificazione delle attività/responsabilità, si propone nella matrice in **Allegato 3** un esempio organico e attuabile della gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

Tale schema procedurale non è rigido e può essere variato/integrato in funzione di particolari esigenze logistiche ed organizzative di Stabilimento, sempre nel rispetto delle norme di legge.

7. GESTIONE DEI RIFIUTI

La normativa vigente definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del D.L.vo 152/06 e di cui il detentore si "disfi" o "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi".

La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica, oltre a quanto riportato all'art.185 del D.L.vo 152/06 "*Limiti al campo di applicazione*":

- ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che si ottengono al completamento delle operazioni di recupero, che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché i medesimi materiali, sostanze o oggetti ottenuti possano essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsene;
- ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione (operazioni di recupero), già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili e dei prodotti, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene;
- ai sottoprodotti, così come definiti al capitolo 5 della presente linea guida, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene.

Lo Stabilimento, nell'ambito dei cicli produttivi e di consumo di competenza, analizza le singole attività per individuare quali sostanze, materiali o oggetti derivanti dall'attività di produzione o di consumo debbano essere definiti e gestiti come "rifiuti".

La gestione dei rifiuti viene svolta/controllata dallo Stabilimento con procedure che si rifanno ai seguenti principi:

- assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, senza creare rischi per l'uomo, l'acqua, l'aria e il suolo;
- assicurare il rispetto delle norme vigenti con particolare attenzione sia agli adempimenti relativi a prescrizioni, autorizzazioni e comunicazioni sia alla spedizione dei rifiuti ivi compresa quella al di fuori dei confini nazionali;
- assicurare che non vi sia in alcun momento della gestione dei rifiuti abbandono degli stessi o che vi siano miscele non consentite;
- responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti;
- assicurare all'interno dei siti, controlli e audit sui singoli attori coinvolti nella gestione dei rifiuti, idonei a verificare la conformità della gestione con la presente linea guida e con le norme vigenti;
- assicurare, sin dal momento della generazione del rifiuto, la tenuta di una documentazione idonea a comprovare la corrispondenza tra i quantitativi di rifiuti prodotti, in deposito e stoccati, con i quantitativi in uscita dal sito;
- assicurare che ogni evento anomalo che determini o possa determinare la produzione di rifiuti sia adeguatamente documentato e monitorato;
- assicurare che le operazioni connesse al destino dei rifiuti siano tempestive.

Pur nell'ambito della più ampia responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti, è assegnato alla funzione *Ambiente e Sicurezza di Stabilimento* e ad *AMSI Sede* il ruolo di supervisori, che sarà attuato attraverso controlli che avranno anche ad oggetto la verifica e l'individuazione di eventuali punti deboli nel sistema organizzativo di gestione rifiuti.

Le imprese terze produttrici di rifiuti, che operano all'interno del perimetro dello Stabilimento e per conto Syndial, devono essere sottoposte a controlli finalizzati alla verifica dell'iter gestionale (deposito, trasporto, smaltimento/recupero) del rifiuto, contrattualmente stabilito.

Di seguito si descrivono le fasi principali che intercorrono dalla produzione del rifiuto fino al suo smaltimento/recupero finale.

7.1 Caratterizzazione

La caratterizzazione del rifiuto, che si basa:

- sulla conoscenza del ciclo tecnologico, delle sostanze pericolose o meno utilizzate nel ciclo stesso e che possono essere residue nel rifiuto, di sostanze diverse che potrebbero essersi prodotte per reazione, ecc,
- sul campionamento e l'analisi del rifiuto (caratterizzazione analitica),

ha lo scopo di:

- fornire le informazioni fondamentali in merito al rifiuto (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato, ecc);
- classificare/codificare il rifiuto;
- identificare la tipologia idonea di deposito/smaltimento/recupero;
- consentire l'individuazione dei parametri principali per la verifica di conformità (omologa) da parte dell'impianto preposto per lo smaltimento/recupero;
- qualificare se trattasi di rifiuto, nel caso dei terreni da scavo.

Essa è obbligatoria per ciascun tipo di rifiuto, è a carico del produttore/detentore, a cui spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione stessa siano corrette e non può essere affidata direttamente agli impianti preposti per lo smaltimento/recupero.

Al fine di consentire la caratterizzazione del rifiuto, l'*Unità Produttrice*, in collaborazione con *Ambiente e Sicurezza*, richiede la prestazione per la determinazione analitica a un *Laboratorio* qualificato e preferibilmente in possesso di certificazione SINAL, supportandolo nella fase di campionamento.

Tale prassi deve essere rinnovata periodicamente (almeno una volta all'anno) e comunque in occasione di ogni modifica del processo di formazione dei rifiuti. In questo contesto deve essere considerato quanto previsto dall'art.11 del D.L.vo 36/2003 "Procedure di ammissione" e dall'art.2 del D.M. 03.08.05 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Ambiente e Sicurezza provvede a codificare e classificare i rifiuti secondo quanto previsto dalla Direttiva Ministero Ambiente del 09.04.02; per la codificazione/classificazione si segue quanto riportato nel Manuale per l'applicazione del nuovo Catalogo Europeo (CER) nella gestione dei

rifiuti pubblicato da FederChimica e sintetizzato in allegato 6 (*Criteri per la codifica/classificazione dei rifiuti*).

Le caratteristiche del rifiuto sono riportate nella scheda descrittiva del rifiuto (allegato 7) che viene compilata dall'*Unità Produttrice* con il supporto di *Ambiente e Sicurezza*.

Se si tratta di una tipologia di rifiuto nota, già in precedenza caratterizzata, l'*Unità Produttrice*, in collaborazione con *Ambiente e Sicurezza*, verifica la congruità dei dati quali-quantitativi riscontrati dall'analisi con quelli riportati nella scheda di caratterizzazione, che ad ogni aggiornamento deve essere di volta in volta datata, vistata da *Ambiente e Sicurezza* e firmata dall'*Unità Produttrice*. L'archivio generale di Stabilimento delle schede di caratterizzazione, diviso per anni, è gestito da *Ambiente e Sicurezza*.

7.2 Deposito temporaneo

Il deposito temporaneo è il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (Stabilimento), ove essi stazionano per il tempo necessario alla loro caratterizzazione ed il successivo avvio ad operazioni di smaltimento/recupero nel rispetto di quanto stabilito dall'art.183, lettera m) del D.L.vo 152/06, che disciplina i rifiuti ammessi nel deposito temporaneo in termini di permanenza, di qualità e di quantitativi massimi, per i quali:

- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
- i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
 - con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge i 10 metri cubi.

In ogni caso, qualora il quantitativo di rifiuti non superi complessivamente nell'arco di un anno la quantità limite di 10 mc, il deposito temporaneo può essere prolungato sino ad un anno;

- i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge i 20 metri cubi.

In ogni caso, qualora il quantitativo dei rifiuti non superi complessivamente nell'arco di un anno la quantità limite di 20 mc, il deposito temporaneo può essere prolungato sino ad un anno;

- le limitazioni temporali si intendono riferite alle singole operazioni di carico; le limitazioni quantitative, alla somma dei quantitativi di rifiuti non pericolosi depositati all'interno del perimetro dello stabilimento;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipologie omogenee di rifiuti (codici CER) e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.

Nel caso in cui non possano essere rispettati i suddetti requisiti quali-quantitativi e temporali, il deposito va assoggettato alla disciplina autorizzativa prevista per lo stoccaggio.

Riguardo al numero e alla localizzazione dei depositi temporanei all'interno dello Stabilimento, è prevista la realizzazione e gestione:

- di depositi temporanei a piè di impianto di produzione, per rifiuti tipici di produzione;
- di eventuale/i deposito/i centralizzato/i per particolari tipologie di rifiuti comuni provenienti da più Reparti/Servizi (ad es. rifiuti destinati a recupero, come carta e cartone, imballi e materiali in plastica non utilizzabili, imballi in legno obsoleti, legno da demolizione, rottami ferrosi e non ferrosi, ecc).

Per i depositi temporanei a piè di impianto di produzione, l'*Unità Produttrice* è responsabile della tenuta del registro di carico-scarico e del rispetto dei limiti temporali e quali-quantitativi ammessi per il deposito; nel caso di deposito temporaneo centralizzato è il gestore del deposito che mantiene il registro di carico e scarico relativo alla produzione dei rifiuti depositati, assicurando l'ottemperanza agli obblighi di legge.

In entrambi i casi comunque deve essere prevista una struttura organizzativa interna che assicuri il rispetto di tutte le regole stabilite per la tenuta dei registri di carico e scarico e in particolare:

- delle cadenze temporali per il carico e lo scarico (10 giorni lavorativi dalla presa in carico e dallo scarico del rifiuto),
- delle cadenze temporali e/o dei limiti quantitativi ammessi per il deposito;
- dell'obbligo di integrazione delle operazioni di scarico con i formulari di identificazione per il trasporto;
- della localizzazione e reperibilità dei registri di carico/scarico.

Per quanto concerne le norme tecniche che devono essere rispettate per il deposito temporaneo, in mancanza di uno specifico riferimento di legge in materia, si ritiene di considerare come criteri guida le norme previste dalla ex D.C.I. 27 luglio 1984 per gli impianti di stoccaggio dei rifiuti "ex tossici-nocivi" (leggasi pericolosi).

Il deposito temporaneo deve essere opportunamente contrassegnato con etichette e targhe e detti contrassegni devono essere ben visibili quanto a dimensione e collocazione.

7.3 Stoccaggio: deposito preliminare e messa in riserva

Per consentire una maggiore flessibilità della gestione dei rifiuti provenienti dalle attività specifiche di Stabilimento, per quelle tipologie di cui si prevede il superamento dei limiti massimi stabiliti dalla legge per il deposito temporaneo e non sia logisticamente possibile programmare il trasporto/smaltimento/recupero, è necessario provvedere alla predisposizione di uno o più depositi preliminari e/o messe in riserva all'interno dello Stabilimento di proprietà.

Diversamente dal deposito temporaneo, il D.L.vo 152/06 non stabilisce alcuna limitazione temporale e quali-quantitativa per l'esercizio del deposito preliminare o della messa in riserva autorizzati con procedura ordinaria ai sensi degli artt. 208 o 210 del D.L.vo medesimo (ex artt. 27 e 28 del D.L.vo 22/97).

Limitazioni temporali sono previste dal D.L.vo 36/03 che indica, come norma generale, che lo stoccaggio dei rifiuti non superi un anno, nel caso di deposito preliminare e tre anni, nel caso di messa in riserva.

Tali limitazioni e altre, relative ai quantitativi massimi di rifiuti in deposito e alle loro caratteristiche qualitative, vengono precisate nell'atto autorizzativo, così come le prescrizioni tecniche relative all'esercizio dell'impianto di stoccaggio che, per quanto concerne il deposito preliminare, dovranno comunque tenere conto dei criteri generali riportati al punto 4.2 della ex D.C.I. 27 luglio 1984.

Il D.L.vo 152/06 prevede inoltre l'applicazione della procedura semplificata che viene disciplinata all'art. 216 (ex artt.31 e 33 del D.L.vo 22/97).

Tale procedura, che si applica solo alle attività di stoccaggio che si configurano come messa in riserva di rifiuti destinati a recupero e individuati dal D.M. 05.02.98 e s.m.i. (rifiuti non pericolosi) e dal D.M. 12.06.02 (rifiuti pericolosi), deve essere effettuata nel rispetto delle norme tecniche stabilite dai suddetti decreti, che definiscono le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati al recupero (un anno nel caso dei rifiuti non pericolosi e sei mesi nel caso dei rifiuti pericolosi).

Nel caso in cui non fosse possibile il rispetto delle specifiche condizioni precisate dalla norma tecnica, la messa in riserva dei rifiuti deve essere preventivamente autorizzata ai sensi degli artt. 208 o 210 del D.L.vo 152/06 (ex artt.27 e 28 del D.L.vo 22/97).

L'attività di stoccaggio (deposito preliminare e messa in riserva) effettuata in impianti di proprietà dello Stabilimento medesimo, deve essere gestita dalla Committente nel rispetto delle autorizzazioni artt. 208 o 210 del D.L.vo 152/06 (ex artt.27 e 28 del D.L.vo 22/97) o di quanto indicato alla competente Autorità nell'atto di comunicazione di inizio attività art. 216 del D.L.vo 152/06 (ex artt. 31 e 33 del D.L.vo 22/97), prevedendo una struttura organizzativa interna che permetta il rispetto delle regole stabilite per la tenuta del registro di carico-scarico e, in particolare:

- delle scadenze temporali per il carico e lo scarico (2 giorni lavorativi dalla presa in carico e dallo scarico del rifiuto, trattandosi di attività di smaltimento/recupero);
- delle scadenze temporali e/o dei limiti quantitativi ammessi per il deposito/messa in riserva, previsti in autorizzazione/comunicazione;
- dell'obbligo di integrazione dello/gli scarico/chi con i formulari di identificazione per il trasporto;
- della localizzazione e reperibilità del registro di carico/sscarico, che deve essere dedicato alla specifica attività di stoccaggio effettuata (almeno un registro di carico-scarico per deposito preliminare/messa in riserva).

Infine è importante ricordare che nello stoccaggio di rifiuti, deve essere osservato il divieto di miscelazione di cui all'art.187 del D.L.vo 152/06, in forza del quale è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'Allegato G alla parte IV dello stesso D.L.vo e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Qualora si verificasse la necessità tecnica e organizzativa di procedere alla miscelazione dei rifiuti, la stessa deve essere autorizzata dall'autorità competente.

Alla luce dell'entrata in vigore del D.L.vo 152/06, in **allegato 11** alla presente linea guida sono riportate alcune indicazioni circa l'iter amministrativo da seguire ai fini dell'ottenimento

dell'autorizzazione con procedura ordinaria o semplificata alle operazioni di smaltimento e di recupero, tra le quali è compreso il deposito preliminare e la messa in riserva.

7.4 Registro di carico e scarico

Il registro di carico e scarico è obbligatorio in riferimento a:

- produzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (compreso il deposito temporaneo);
- stoccaggio di rifiuti (deposito preliminare, messa in riserva);
- attività di raccolta e di trasporto;
- commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione;
- svolgimento di operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

I registri sono tenuti, ognuno per le proprie competenze, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di smaltimento e di recupero di rifiuti.

Le annotazioni dei movimenti sul registro devono essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo, nonché entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico in relazione allo svolgimento di attività di smaltimento/recupero.

Le modalità di compilazione del registro di carico e scarico sono indicate nel D.M. 148/98 e riportate nel registro stesso.

Il registro riporta le seguenti informazioni:

- Ragione Sociale, codice fiscale, ubicazione dell'esercizio, tipo di attività svolta, data e numero della prima registrazione;
- tipo (carico, scarico), data e numero progressivo del movimento;
- caratteristiche del rifiuto (codice CER, descrizione del rifiuto, stato fisico, classi di pericolosità);
- quantità del rifiuto (kg o litri o metri cubi).

Per il movimento di scarico si deve indicare inoltre la destinazione (codice dell'operazione di smaltimento/recupero), il numero del formulario di identificazione per il trasporto, la data del trasporto, il numero di registrazione del carico e l'intermediario, qualora presente.

I registri sono numerati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata.

I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ed esibiti su richiesta dell'Autorità di controllo

Nel caso di operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, i registri devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

7.5 Raggruppamento

L'*Unità Produttrice* deve provvedere, al momento della produzione dei rifiuti, alla separazione e al raggruppamento degli stessi, a seconda della tipologia, dello stato fisico e della pericolosità.

Inoltre, ai fini dell'ottimizzazione della gestione dei rifiuti, la selezione e il raggruppamento devono essere effettuati in modo idoneo da escludere potenziali pericoli o danni alla salute e all'ambiente, avendo cura di avviare a recupero quei residui di sicuro reimpiego attraverso un'accurata differenziazione.

7.6 Raggruppamento differenziato

La differenziazione viene effettuata nell'ambito dell'*Unità Produttrice* a seconda della tipologia del rifiuto, al fine di rendere dirette e più sicure le operazioni di recupero (allegato 4).

L'*Unità che gestisce il contratto* effettua la movimentazione interna fino al deposito/stoccaggio centralizzato di Stabilimento, delle tipologie dei rifiuti destinati a recupero, oli esausti, accumulatori al piombo ed altre tipologie individuate.

Nel caso dei rifiuti solidi assimilabili agli urbani è l'*Unità Servizi Generali* che gestisce il contratto; in accordo con le *Unità Produttrici*, stabilisce la frequenza di raccolta ed il posizionamento dei cassoni e cassonetti adibiti a tale tipologia di rifiuti.

7.7 Conferimento

I conferimenti di rifiuti si distinguono in:

- a) **interni:** le movimentazioni dei rifiuti all'interno del perimetro di Stabilimento presso depositi temporanei/stoccaggi e/o impianti di recupero/smaltimento di proprietà dello Stabilimento medesimo;
- b) **esterni:** i trasporti di rifiuti dallo Stabilimento verso impianti esterni di stoccaggio/recupero/smaltimento, compresi impianti di proprietà di Società consediate.

Particolari disposizioni regolano le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti, per le quali deve essere rispettato quanto stabilito dal Regolamento CEE 259/93 e successive modifiche e integrazioni, al quale si rimanda per gli approfondimenti del caso.

In allegato 10 alla presente linea guida è riportata la procedura generale che deve essere adottata per il trasporto transfrontaliero all'interno dell'Unione Europea dei rifiuti destinati a smaltimento.

a) Conferimento interno

L'*Unità Produttrice* compila la bolla di accompagnamento rifiuti (Allegato 8) in due copie, di cui una resta all'*Unità Produttrice* medesima e l'altra viene consegnata al ricevente tramite l'impresa esecutrice della movimentazione.

Il modulo BAR rappresenta la certificazione della provenienza del rifiuto.

b) Conferimento esterno

L'Unità Produttrice effettua richiesta di trasporto/smaltimento/recupero all'Unità che gestisce il contratto, riportando una stima della quantità del rifiuto e trasmettendo a quest'ultima la scheda descrittiva.

L'Unità che gestisce il contratto emette gli ordini applicativi dei contratti quadro e programma l'attività di trasporto/recupero/smaltimento dei rifiuti su base settimanale.

L'Appaltatore, a sua volta, in base alle richieste pervenutegli dall'Unità che gestisce il contratto, attiva l'iter di trasporto/smaltimento/recupero; in particolare:

- identifica, tra i soggetti qualificati ed elencati nel contratto quadro, la ditta di trasporto e l'impianto di smaltimento/recupero idonei e li comunica preventivamente all'Unità che gestisce il contratto, trasmettendo le autorizzazioni/comunicazioni/iscrizioni previste contrattualmente;
- valuta la possibilità di utilizzare il trasporto ferroviario per distanze superiori a 350 km e quantità eccedenti le 25 ton;
- all'atto della variazione delle autorizzazioni/comunicazioni/iscrizioni dei soggetti previsti nel contratto quadro, ne inoltra copia ad *Approvvigionamenti ed Ingegneria di Sede* per gli aggiornamenti del caso;
- espleta, all'atto dell'entrata in Stabilimento, le operazioni preliminari (tara) di pesatura;
- si presenta presso l'Unità Produttrice che lo autorizza ad effettuare le operazioni di carico;
- ritorna ad eseguire l'operazione di pesatura finalizzata, tramite bindello, alla definizione del peso da indicare nel formulario di identificazione per il trasporto;
- coadiuva l'Unità che gestisce il contratto nella compilazione del formulario di identificazione per il trasporto, indicando il peso rilevato, la data, l'orario di uscita e le informazioni sul trasporto;
- consegna la 1^a copia del formulario di identificazione per il trasporto, controfirmata dal trasportatore, all'Unità che gestisce il contratto.

L'Unità che gestisce il contratto, con il supporto di *Ambiente e Sicurezza*, verifica all'atto della compilazione dei formulari di identificazione per il trasporto, la validità delle autorizzazioni/comunicazioni/iscrizioni dei trasportatori/recuperatori/smaltitori autorizzati scelti dall'Appaltatore.

Predisporre inoltre l'eventuale documentazione ADR, in collaborazione con *Logistica*, nel rispetto delle norme sul trasporto delle merci pericolose.

Logistica inoltre provvede ad emettere la bolla di accompagnamento (in caso di regime UTF), di cui consegna copia al trasportatore, all'Unità Produttrice ed all'Unità che gestisce il contratto.

Dopo l'uscita dallo Stabilimento del trasportatore, l'Unità che gestisce il contratto, trasmette la 1^a copia originale del formulario di identificazione per il trasporto all'Unità Produttrice per la registrazione dello scarico, trattenendone fotocopia per gli adempimenti amministrativi.

Entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, l'*Unità che gestisce il contratto* riceve, tramite il trasportatore stesso, la 4^a copia originale del formulario di identificazione per il trasporto, debitamente controfirmato e datato dall'impianto ricevente, che consegna all'*Unità Produttrice* del rifiuto, trattenendone fotocopia per gli adempimenti amministrativi.

Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata ricezione della 4^a copia del formulario di identificazione per il trasporto, l'*Unità che gestisce il contratto* avvisa immediatamente *Ambiente e Sicurezza* che provvede tempestivamente ad informare la Provincia.

Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D13, D14 e D15 dell'allegato B alla parte IV del D.L.vo 152/06, o qualora sia previsto contrattualmente, l'*Unità che gestisce il contratto* richiede all'Appaltatore la certificazione di avvenuto smaltimento.

Al termine dell'iter di smaltimento/recupero, l'*Unità Produttrice* deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa, in originale, con l'obbligo di conservarla per cinque anni.

Amministrazione di Stabilimento provvede al pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore, ricevuta la dichiarazione di avvenuta e corretta esecuzione del contratto da parte dell'*Unità che gestisce il contratto*.

Le modalità esecutive da adottare per il conferimento dei rifiuti c/o impianti di smaltimento/recupero, sono riportate in **allegato 2** alla presente linea guida.

7.8 Reportistica e MUD

Periodicamente, di norma mensilmente, le *Unità Produttrici* comunicano ad *Ambiente e Sicurezza* la situazione relativa a produzione, smaltimento/recupero e giacenza per le diverse tipologie di rifiuti.

A fine anno (entro il mese di gennaio-febbraio dell'anno seguente), viene prodotto il report generale di Stabilimento per il successivo inserimento dei dati nel rapporto "Salute, Sicurezza ed Ambiente" redatto da ENI e nelle dichiarazioni dei SGA di sito.

Entro il mese di marzo, l'*Unità che gestisce il contratto* integra il report annuale con l'indicazione degli impianti di destinazione dei rifiuti ed il costo sostenuto per il trasporto/smaltimento/recupero.

Successivamente, di norma entro il mese di aprile, *Ambiente e Sicurezza* compila il MUD riferito allo Stabilimento, sulla base delle registrazioni di carico/scarico delle *Unità produttrici di rifiuti* (solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi) e delle *Unità di Stabilimento che effettuano operazioni di recupero/smaltimento in impianti di proprietà dello Stabilimento medesimo*.

8. VERIFICA ATTIVITA' DI TRASPORTO, SMALTIMENTO E RECUPERO

Nella tabella seguente si riportano i controlli da eseguire per il corretto processo di trasporto/smaltimento/recupero dei rifiuti e i soggetti interessati, fermi restando i controlli sugli altri aspetti della gestione dei rifiuti.

Controllore	Controllato	Attività	Oggetto	Documenti	Periodicità
Unità che gestisce il contratto	Impresa offerente servizio	Verifica	Corretta esecuzione lavoro. Validità autorizzazioni/comunicazioni/iscrizioni per singolo trasporto e per attività di smaltimento/recupero	Attività come da contratto (pulizia dei luoghi a fine attività, verifica della preparazione e della convalida della documentazione necessaria per le varie fasi, verifica delle congruenze dei pesi in uscita ed effettivamente smaltiti/recuperati)	Sempre
Ambiente e Sicurezza	Unità che gestisce il contratto	Verifica	Corretta compilazione	Richieste di contratto quadro e specifiche	Ogni contratto applicativo/specifico
Ambiente e Sicurezza	Impresa offerente servizio	Verifica	Corretto trasporto/smaltimento/recupero	Attività di trasporto/smaltimento/recupero come da contratto	Periodica
Ambiente e Sicurezza	Impresa offerente servizio	Verifica	Validità autorizzazioni/comunicazioni/iscrizioni	Autorizzazioni / comunicazioni /iscrizioni	Durante le gare di appalto e comunque prima dell'emissione dei contratti quadro e specifici
Amministrazione	Unità che gestisce il contratto	Verifica	Gestione amministrativa del contratto applicativo /specifico	Ordine applicativo contratto quadro Rapporto lavori Rilascio fogli misura Dichiarazione di avvenuta e corretta esecuzione del contratto e rilascio fogli misura	Periodica

9. ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

Si riassumono nella tabella seguente i documenti da archiviare ed i soggetti responsabili della tenuta degli archivi.

Responsabile	Tipo Documenti
Unità di Stabilimento produttrice del rifiuto	<ul style="list-style-type: none"> ◆ BAR / Bolla di accompagnamento ◆ Scheda descrittiva del rifiuto comprensiva dei certificati analitici ◆ Registri di carico e scarico ◆ 1[^] e 4[^] Copia del formulario di identificazione per il trasporto (originale) ◆ Certificato di avvenuto smaltimento (ove previsto per legge o contrattualmente) ◆ Estratto MUD ◆ Comunicazione mensile a Ambiente e Sicurezza
Unità di Stabilimento che effettua operazioni di recupero/smaltimento in impianti di proprietà dello Stabilimento medesimo	<ul style="list-style-type: none"> ◆ BAR ◆ Autorizzazioni/comunicazioni all'esercizio e relativa documentazione ◆ Schede descrittive dei rifiuti da smaltire/recuperare comprensive dei certificati analitici ◆ Iscrizioni dei trasportatori ◆ 3[^]Copia del formulario di identificazione per il trasporto ◆ Registro di carico e scarico ◆ Estratto MUD ◆ Omologhe ◆ Certificato di avvenuto smaltimento (ove previsto per legge o contrattualmente)
Ambiente e Sicurezza di Stabilimento	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Archivio aggiornato di Stabilimento delle schede descrittive del rifiuto comprensive dei certificati analitici ◆ Archivio aggiornato di Stabilimento delle autorizzazioni/comunicazioni/iscrizioni dei soggetti "autorizzati" al trasporto/smaltimento/recupero ◆ MUD ◆ Report mensili ed annuali ◆ Raccolta leggi vigenti in materia di gestione dei rifiuti ◆ Rapporti di audit e pareri tecnici su contratti inerenti il trasporto/lo smaltimento/ il recupero dei rifiuti
Unità di Stabilimento che gestisce il contratto	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Richieste di contratto quadro comprensive delle specifiche tecniche e del budget costi ◆ Ordini applicativi e specifici ◆ Contratti quadro ◆ 1[^] e 4[^] copia del formulario di identificazione per il trasporto (fotocopia) ◆ Certificato di avvenuto smaltimento (ove previsto per legge o contrattualmente) ◆ Autorizzazioni/comunicazioni/iscrizioni dei soggetti "autorizzati" al trasporto/smaltimento/recupero previste dal contratto quadro/specifico ◆ Schede descrittive del rifiuto comprensive dei certificati analitici ◆ Benestare al pagamento o dichiarazione di avvenuta e corretta esecuzione di smaltimento/recupero ◆ Schede di valutazione SER 8 ◆ Mappa aggiornata dei depositi temporanei/stoccaggi di Stabilimento
Approvvigionamenti e Ingegneria di Sede	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Elenco fornitori qualificati per la gestione dei rifiuti ◆ Elenco fornitori qualificati per la caratterizzazione analitica dei rifiuti (Laboratori di analisi) ◆ Contratti quadro/specifici con relative autorizzazioni/comunicazioni/iscrizioni previste dagli stessi ◆ Documentazione prevista nelle procedure di qualificazione per nuove qualifiche

Materiali e Appalti di Stabilimento	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Elenco fornitori qualificati per la gestione dei rifiuti ◆ Elenco fornitori qualificati per la caratterizzazione analitica dei rifiuti ◆ Ordini applicativi e contratti di appalto specifici con relative autorizzazioni/comunicazioni/iscrizioni previste dagli stessi
Logistica di Stabilimento	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Bindello di trasporto ◆ Scheda ADR ◆ Bolla di accompagnamento
Amministrazione di Stabilimento	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Fatture emesse dall'Appaltatore ◆ Benestare al pagamento o dichiarazione di avvenuta e corretta esecuzione di smaltimento/recupero da parte dell'Unità che gestisce il contratto ◆ Repertorio RGRV
Laboratorio di Stabilimento	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ordini applicativi e specifici di campionamento/analisi ◆ Contratti quadro ◆ Certificati analitici
Servizi Generali di Stabilimento	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Contratto rifiuti solidi assimilabili agli urbani ◆ Mappa con distribuzione dei punti di raccolta all'interno del perimetro dello Stabilimento

10. DEROGHE, ECCEZIONI, LIMITAZIONI

In funzione di eventuali richieste da parte delle Autorità, sono ammessi adattamenti della procedura di sito, previa informazione ad AMSI Sede.

10 ALLEGATI

All.1	Riferimenti legislativi.
All.2	Recupero e smaltimento.
All.3	Matrice delle attività/responsabilità.
All.4	Gestione dei rifiuti destinati a recupero, ai consorzi obbligatori e altre particolari tipologie.
All.5	Pratica di smaltimento, riassunto delle attività/documenti relativi.
All.6	Criteri per la classificazione/codifica dei rifiuti.
All.7	Scheda descrittiva del rifiuto.
All.8	Bolla di accompagnamento rifiuti per la movimentazione interna.
All.9	Elementi da prevedere nei contratti di fornitura.
All.10	Procedura per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti destinati a smaltimento.
All.11	Autorizzazioni alle operazioni di recupero e smaltimento
All.12	Criteri di classificazione dei rifiuti secondo ADR

Riferimenti

- **Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.84.**
“Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti”.
- **Decreto Legislativo n. 95 del 27.01.92.**
“Legge quadro sugli oli usati”.
- **Regolamento CEE n. 259 del 01.02.93**
“Sorveglianza e controllo della spedizione dei rifiuti all'interno della Comunità Europea”
- **Legge n. 70 del 25.01.94**
“Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale”
- **Decreto Ministeriale del 05.02.98.**
“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.”
- **Decreto Ministeriale n.145 del 01.04.98.**
“Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) , e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.
- **Decreto Ministeriale n. 148 del 01.04.98.**
“Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) , e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.
- **Decreto Ministeriale n. 406 del 28.04.98.**
“Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.” e successivi decreti e deliberazioni attuativi.
- **Decreto Ministeriale n. 370 del 03.09.98**
“Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti”.
- **D.Lgs. Governo n. 209 del 22.05.99**
“Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”.
- **Circolare n. 4 del 15.03.00**
“Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose (fibre artificiali vetrose)”
- **Legge del Parlamento n. 443 del 21.12.01**
“Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive” (articolo 1, comma 15: domanda di autorizzazione per gestione rifiuti non pericolosi divenuti pericolosi con Decisione 2000/532/CE e successive modifiche: Decisione 2001/118/CE, Decisione 2001/119/CE, Decisione 2001/573/CE).
- **Direttiva Ministero Ambiente del 09.04.02**
“Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti.”
- **Decreto Ministeriale n. 161 del 12.06.02**

“Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n°22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.”

- **Decreto Legislativo n. 36 del 13.01.03**
“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti”.
- **Decreto Legislativo n. 182 del 24.06.03**
“Attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti dalle navi”.
- **Decreto Legislativo n. 209 del 24.06.03**
“Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”.
- **Decreto Legislativo n. 194 del 03.07.03**
“Regolamento concernente l’attuazione della direttiva 98/101/CE del 22 dicembre 1998 della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 91/157/CEE del Consiglio relativa alle pile ed agli accumulatori contenenti sostanze pericolose”.
- **DPR n. 254 del 15.07.03**
“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari”.
- **Legge n. 308 del 15.12.04**
“Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”.
- **Decreto Legislativo n. 59 del 18.02.05**
“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”.
- **Decreto Legislativo n. 133 del 11.05.05**
“Attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento di rifiuti”.
- **Decreto Legislativo n. 151 del 25.07.05**
“Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”.
- **Legge n. 168 del 17.08.05**
“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n°115 del 30.06.05”.
- **Decreto Ministeriale del 03.08.05**
“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”.
- **Legge n. 248 del 02.12.05**
“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.n°203 del 30.09.05, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”.
- **Decreto Legge n. 273 del 30.12.05**
“Definizione e proroga dei termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”.
- **Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.06**
“Norme in materia ambientale”.
- **Decreto Ministeriale n. 186 del 05.04.06**
“Regolamento recante modifiche del decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22”

Recupero

L'attività di recupero può essere svolta in regime autorizzato o di procedura semplificata, quest'ultima secondo normative specifiche, sia per i rifiuti pericolosi che per i non pericolosi:

- **Decreto Ministeriale del 05.02.98.**
*“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” così come modificato dal **Decreto Ministeriale n.186 del 05.04.06** “Regolamento recante modifiche del decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 – Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22”;*
- **Decreto Ministeriale n.161 del 12.06.02**
“Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n°22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.”

In fase esecutiva, per l'individuazione delle tipologie di rifiuti da inviare a recupero, si deve:

- mantenere aggiornato un archivio di Stabilimento comprensivo della disciplina che regola il recupero dei rifiuti, indispensabile sia per l'individuazione delle tipologie recuperabili che per l'eventuale gestione diretta dell'attività di recupero;
- identificare le tipologie recuperabili prodotte/detenute nelle richieste di contratti quadro o specifici;
- considerare gli impianti di recupero inseriti nei contratti quadro/specifici, confrontando:
 - i codici CER attribuiti in qualità di produttore con quelli riportati nelle comunicazioni presentate dai medesimi impianti di recupero operanti in regime semplificato o nelle autorizzazioni emesse dagli enti di competenza;
 - l'effettiva attività di recupero (tra quelle indicate con codice R nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs152/06);
- eseguire caratterizzazioni interne (provenienza, esame visivo, analisi chimico-fisica) e controlli esterni al fine di verificare la corretta applicazione della normativa vigente.

Per la gestione diretta dell'attività di recupero si fa riferimento a quanto previsto dalle procedure semplificate all'art.216 del D.L.vo 152/06 (ex artt. 31 e 33 del D.L.vo 22/97) o nelle specifiche autorizzazioni emesse dagli enti preposti ai sensi degli artt. 208 o 210 del D.L.vo 152/06 (ex artt. 27 e 28 del D.L.vo 22/97).

Smaltimento

Per le tipologie di rifiuti non recuperabili è indispensabile individuare corrette ed idonee modalità di smaltimento; tali modalità vanno identificate nelle richieste di contratti quadro/specifici.

⇒ Smaltimento in discarica

Lo smaltimento in discarica (operazioni D1-D5) è normato da :

- **Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.84** “*Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti*”.
- **Decreto Legislativo n°36 del 13.01.03** “*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche dei rifiuti*”.
- **Decreto Ministeriale del 03.08.05** “*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*”.

In riferimento alla D.C.I. del 27.07.84 viene abrogato, con l'entrata in vigore del D.L.vo 36/03, il paragrafo 4.2 (“*Stoccaggio definitivo dei rifiuti*”) nonché le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei rifiuti contenute nei paragrafi 5 e 6; restano in vigore fino al 31 dicembre 2006 (*) i valori limite e le condizioni di ammissibilità dei rifiuti avviati in discarica previsti dalla citata D.C.I.

Le disposizioni transitorie e finali all'art.17 del D.L.vo 36/03 prevedono infatti che:

- le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del D.L.vo 36/03 (27 marzo 2003) possono continuare a ricevere fino al 31 dicembre 2006 (*) i rifiuti per cui sono state autorizzate; il nuovo inquadramento in base alle tre categorie di discariche individuate dal D.L.vo 36/2003, verrà effettuato dall'autorità competente con l'emissione del provvedimento amministrativo di approvazione del piano di adeguamento della discarica previsto dall'art.17 del D.L.vo stesso;
- le nuove discariche, autorizzate dopo la data di entrata in vigore del D.L.vo 36/03, possono ricevere i rifiuti fino al 31 dicembre 2006 (*), in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla D.C.I. 27.07.84 e successive modificazioni, nonché dalle Deliberazioni Regionali connesse, secondo le seguenti modalità:
 - nelle discariche per rifiuti inerti possono essere conferiti i rifiuti precedentemente avviati a discarica di II Cat. tipo A;
 - nelle discariche per rifiuti non pericolosi possono essere conferiti i rifiuti precedentemente avviati a discarica di I Cat. e II Cat. tipo B;
 - nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere conferiti i rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II Cat. tipo C e di III Cat..

Le principali novità del D.L.vo 36/03 riguardano:

- l'introduzione della nuova classificazione delle discariche (discarica per rifiuti inerti, discarica per rifiuti non pericolosi, discarica per rifiuti pericolosi);
- la possibilità di collocare i rifiuti in discarica solo dopo trattamento; tale definizione non si applica:
 - ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
 -

(*) La proroga al 31 dicembre 2006 è prevista con Legge n°248 del 02.12.05

- ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce alla riduzione della quantità dei rifiuti e dei rischi per la salute umana e l'ambiente e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente;
- l'individuazione delle tipologie di rifiuti non ammessi in discarica;
- la definizione, con il recepimento del D.M. 03.08.05, dei criteri e delle procedure che regolano l'ammissibilità dei rifiuti in discarica con i relativi adempimenti a carico sia del produttore del rifiuto che del gestore della discarica.

Uno schema semplificato dello smaltimento dei rifiuti in discarica secondo i criteri dettati dalla D.C.I. 27.07.84 è riportato a pag 40 della presente linea guida, mentre a pag. 41 è proposto uno schema semplificato in riferimento al D.L.vo 36/03 e al D.M. 03.08.05.

Per la scelta della discarica in fase esecutiva si opera come di seguito descritto:

- si considerano gli impianti di discarica inseriti nei contratti quadro/specifici;
- si confrontano i codici CER attribuiti in qualità di produttore con quelli presenti nelle autorizzazioni all'esercizio;
- si valutano le analisi preliminari effettuate per verificare le condizioni ed i limiti di accettabilità degli impianti di destinazione.

Per la gestione diretta delle discariche, si fa riferimento oltre alle normative citate, alle specifiche autorizzazioni di esercizio.

⇒ **Smaltimento tramite termodistruzione (incenerimento)**

Lo smaltimento in impianto di incenerimento (operazione D10) è normato dal:

- **Decreto Legislativo n°133 del 11.05.05**
“Attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento dei rifiuti”

Il D.L.vo 133/05 integra, sotto il profilo amministrativo e tecnico, le procedure autorizzative del D.L.vo 152/06, individuando in particolare le norme tecniche per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli artt. 208 o 210 di quest'ultimo (ex artt. 27 e 28 del D.L.vo 22/97) e stabilisce:

- i valori limite di emissione;
- i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti;
- i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali nonché le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento dei rifiuti;
- i criteri temporali di adeguamento tecnico.

Relativamente a quest'ultimo punto, gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (30 luglio 2005) si dovevano adeguare alle disposizioni ivi riportate entro il 28 febbraio 2006 (D.L. n°273 del 30.12.05).

Ai fini della scelta di tale modalità di smaltimento si effettua:

- la ricerca delle condizioni di smaltimento, verificando la sezione 13 della scheda di sicurezza di ogni sostanza presente nel rifiuto;

- le analisi chimico-fisiche specifiche, per qualificare tipologie di rifiuti da termodistruzione (potere calorifico inferiore, carbonio organico, contaminanti particolari);
- le analisi di omologazione, per verificare i limiti di accettabilità dei diversi impianti (metalli, cloro organico, sodio e specifiche limitazioni).

Per la scelta in fase esecutiva, ci si comporta come per le discariche.

L'art.6 del D.L.vo 36/2003 ed il Decreto Ministeriale del 03.08.05 contengono precisi riferimenti per i rifiuti destinati a termodistruzione (potere calorifico).

Per la gestione diretta di impianti di termodistruzione si fa riferimento alle normative che regolano la materia e alle specifiche autorizzazioni di esercizio.

⇒ **Smaltimento in impianti di trattamento chimico-fisico e biologico**


Alcune tipologie di rifiuti possono essere, per motivi tecnici ed organizzativi, assoggettate a trattamento attraverso processi chimico-fisici (in genere operazione D9) o biologici (D8).

Per la scelta di tali trattamenti in fase esecutiva si deve:


- conoscere, attraverso opportune analisi chimico-fisiche, le caratteristiche dei rifiuti (in particolare pH, composizione, contenuto d'acqua, stato fisico e lisciviabilità);
- considerare gli impianti di trattamento inseriti nei contratti quadro/specifici;
- confrontare i codici CER attribuiti come produttore del rifiuto con quelli presenti nelle autorizzazioni all'esercizio e verificare le condizioni di accettabilità;
- eseguire controlli indiretti (documentazione) o diretti (visite e campionamenti post trattamento) al fine di verificare l'iter di smaltimento;
- per lo smaltimento dei rifiuti liquidi tramite depurazione biologica, verificare le condizioni autorizzative di accettabilità, formulate sulla base delle rese di abbattimento delle sostanze pericolose. In questo caso, oltre alla normale caratterizzazione, si determinano alcuni parametri significativi (TKN, NH₄⁺, COD e altri specifici).

Per la gestione diretta di impianti di trattamento chimico-fisico e biologico di rifiuti, si fa riferimento alle specifiche autorizzazioni di esercizio.

Schema semplificato smaltimento rifiuti in discarica in riferimento alla D.C.I. del 27.07.84



Schema semplificato per lo smaltimento dei rifiuti in discarica in riferimento al D.L.vo 36/03 e al D.M. 03.08.05



Matrice delle attività/responsabilità

ATTIVITA'	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Selezionare e raggruppare i rifiuti prodotti in funzione di tipologie omogenee	R									
Riservare nell'ambito del proprio Reparto/Servizio aree adeguate, attrezzate ed identificate per il deposito temporaneo/stoccaggio dei rifiuti.	R	S								
Utilizzare appositi contenitori, con specifica cartellonistica, per il raggruppamento differenziato.	R									
Definire preventivamente opportune forme di confezionamento in relazione alle operazioni successive di raccolta/trasporto/smaltimento/recupero.	R			S						
Dopo aver compilato il BAR, conferire i rifiuti "comuni" nelle aree destinate al deposito temporaneo centralizzato e/o stoccaggio di stabilimento, in accordo con il gestore stesso del deposito/stoccaggio.	R									
Compilare il BAR per l'invio dei rifiuti di propria produzione agli impianti di smaltimento/recupero di proprietà e situati internamente al perimetro aziendale.	R									
Effettuare richiesta di trasporto/smaltimento/recupero per i rifiuti destinati ad essere conferiti all'esterno, all'Unità che gestisce il contratto; qualora necessario, effettuare richiesta di campionamento e analisi al Laboratorio.	R									
Compilare la scheda descrittiva dei rifiuti.	R	S								
Tenere e aggiornare i registri di carico e scarico relativi alla produzione del rifiuto e ai depositi temporanei/stoccaggi di competenza.	R									
Provvedere all'etichettatura dei rifiuti pericolosi	R	S								
Ricevere dall'Unità che gestisce il contratto, la 1 ^a e la 4 ^a copia in originale del formulario di identificazione per il trasporto e il certificato di avvenuto smaltimento.	R									
Effettuare le operazioni di scarico nel registro e inserire il corrispondente riferimento nel formulario di identificazione per il trasporto (1 ^a e 4 ^a copia).	R									
Inviare annualmente ad AMSI Sede, le indicazioni sulle tipologie e quantità di rifiuti specifici e comuni di cui si stima la produzione.	S	R								
Codificare e classificare i rifiuti secondo quanto previsto dalla Direttiva Ministero Ambiente del 09.04.02.	I	R								
Preparare la denuncia annuale dei rifiuti (MUD) e garantire l'archiviazione storica degli stessi.	I	R								
Compilare il report mensile con le tipologie, le quantità dei rifiuti prodotti, smaltiti/recuperati e la loro destinazione.	S	R								
Informare tutti i soggetti coinvolti nell'attività di gestione dei rifiuti in caso di variazione delle leggi vigenti in materia e provvedere a fornire supporto interpretativo alla loro corretta applicazione.		R								
Tenere i rapporti con le competenti Autorità in materia di gestione dei rifiuti.		R	R							
Effettuare controlli documentati sulle attività di gestione rifiuti svolte all'interno dello Stabilimento e nell'interesse dello stesso.		R	R							
Predisporre annualmente dettagliati budget di previsione relativi alle tipologie, quantità, codifiche, modalità di smaltimento/recupero utili per la richiesta di emissione di contratti quadro.	S			R						
Richiedere eventuali ordini specifici (non previsti nel contratto quadro) di trasporto/smaltimento/recupero dei rifiuti.				R						
Emettere su richiesta dell'Unità Produttrice gli ordini applicativi del contratto quadro per il trasporto/smaltimento/recupero dei rifiuti.	I			R						
Nell'ambito della stesura del contratto quadro/specifico, verificare la documentazione autorizzativa dei soggetti "autorizzati", dandone comunicazione ad Approvvigionamenti ed Ingegneria di Sede			R							
Nell'ambito della stesura del contratto specifico (non compreso nel contratto quadro) da parte di Materiali e Appalti di Stabilimento, verificare la documentazione autorizzativa dei soggetti "autorizzati", dandone comunicazione a Materiali e Appalti di Stabilimento		R								
Tenere i rapporti con l'Appaltatore del contratto, programmando il flusso di trasporto/smaltimento/recupero dei rifiuti, nel rispetto dei tempi di detenzione.				R						
Compilare il formulario di identificazione per il trasporto.		S		R						
Fare firmare il formulario di identificazione per il trasporto al personale delegato e consegnarlo al trasportatore all'atto dell'esecuzione dei singoli trasporti, trattenere la 1 ^a copia per archivio e trasmettere l'originale all'Unità Produttrice.		S		R						

ATTIVITA'	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Preventivamente al conferimento del rifiuto, controllare che il trasportatore ed il destinatario (impianto di stoccaggio/smaltimento/recupero) siano in possesso delle autorizzazioni/comunicazioni/iscrizioni come da contratto e specifiche per la tipologia di rifiuti da stoccare/smaltire/recuperare		S		R						
Controllare che il trasportatore in partenza dallo Stabilimento sia in possesso della documentazione prevista per il trasporto.				R			S			
Ricevere in originale la 4 ^a copia del formulario di identificazione dal trasportatore ed il certificato di avvenuto smaltimento dall'Appaltatore; trattenere copia per archivio e trasmettere l'originale all'Unità Produttrice dei rifiuti.				R						
Organizzare ed effettuare la movimentazione interna al deposito/stoccaggio centralizzato delle tipologie dei rifiuti comuni destinati a recupero, degli oli esausti e degli accumulatori al piombo.	S			R						
Compilare e mantenere aggiornata una mappa dei depositi/stoccaggi di Stabilimento.	S	S		R						
Effettuare la valutazione della prestazione resa dal fornitore e inviarla a Approvvigionamenti ed Ingegneria di Sede/Materiali ed Appalti di Stabilimento.	S	S		R						
Rilasciare ad Amministrazione il bene al pagamento delle prestazioni richieste.				R						
Provvedere a qualificare nuovi fornitori che effettuano la gestione e la caratterizzazione analitica dei rifiuti.			S		R	S				
Verificare che in relazione ai rifiuti e all'attività oggetto del contratto, venga selezionato il modello contrattuale idoneo e lo stesso venga completato con tutte le informazioni specifiche necessarie.					R					
Emettere contratti quadro/specifici, sulla base delle richieste pervenute dallo Stabilimento.				S	R					
Emettere i contratti specifici (non previsti dal contratto quadro), sulla base delle richieste pervenute dallo Stabilimento.				S		R				
Nell'ambito della stesura del contratto specifico, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni, in relazione ai rifiuti e all'attività oggetto del contratto.						R				
Effettuare la pesatura del mezzo ed emettere il bindello di trasporto.							R			
Provvedere tramite il consulente per la movimentazione delle merci pericolose all'applicazione delle norme ADR sulla movimentazione dei rifiuti.				R			S			
Emettere bolla di accompagnamento.							R			
Gestire il contratto dei rifiuti solidi assimilabili agli urbani (R.S.A.U.) all'interno dello Stabilimento.	I							R		
Provvedere al pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore, ricevuto il bene al pagamento o dichiarazione di avvenuta e corretta esecuzione dello smaltimento/recupero.				I					R	
Effettuare direttamente o tramite laboratori terzi accreditati, le analisi chimico-fisiche richieste dalle Unità Produttrici e Unità di Stabilimento.										R
Trasmettere le analisi chimico-fisiche alle Unità richiedenti.										R

- R: Responsabile** 1 **Unità di Stabilimento Produttrice di rifiuti** 6 **Materiali e appalti di Stabilimento**
- I: informato** 2 **Ambiente e Sicurezza di Stabilimento** 7 **Logistica di Stabilimento**
- S: Supporto** 3 **AMSI Sede** 8 **Servizi generali di Stabilimento**
- 4 **Unità di Stabilimento che gestisce il contratto** 9 **Amministrazione di Stabilimento**
- 5 **Approvvigionamenti ed Ingegneria di Sede** 10 **Laboratorio di Stabilimento**

Gestione dei rifiuti destinati a recupero, a consorzi obbligatori e altre particolari tipologie

A) Gestione dei rifiuti destinati a recupero

1. Carta e cartone

La carta da macero viene raccolta presso l'*Unità Produttrice* in appositi cassonetti, da cui viene prelevata con cadenza regolare dalla ditta terza che si occupa del trasporto.

Il cartone viene accumulato presso l'*Unità Produttrice*, la quale incarica l'*Unità che gestisce il contratto* di provvedere all'alienazione. L'*Unità che gestisce il contratto*, contatta la ditta recuperatrice per il prelievo del materiale direttamente presso il Reparto/Servizio e il conferimento esterno allo Stabilimento.

2. Imballi e materiali in plastica non utilizzabili

L'accumulo avviene presso l'*Unità Produttrice* o c/o il deposito centralizzato di Stabilimento. Il carico per il trasporto all'esterno viene effettuato su richiesta dell'*Unità che gestisce il contratto*, la quale contatta la ditta che effettua il recupero.

3. Imballi in legno obsoleti

L'accumulo avviene presso l'*Unità Produttrice* o c/o il deposito centralizzato di Stabilimento. Il carico per il trasporto all'esterno viene effettuato su richiesta dell'*Unità che gestisce il contratto*, la quale contatta la ditta che effettua il recupero.

4. Legno da demolizione

L'accumulo avviene presso l'*Unità Produttrice* o c/o il deposito centralizzato di Stabilimento. Il carico per il trasporto all'esterno viene effettuato su richiesta dell'*Unità che gestisce il contratto*, la quale contatta la ditta che effettua il recupero.

5. Rottami ferrosi e non ferrosi

L'accumulo dei rottami metallici non contaminati avviene presso i contenitori di reparto, da cui l'impresa incaricata, previa selezione, li movimentata al parco-ferro. Il carico per il trasporto all'esterno viene effettuato su richiesta dell'*Unità che gestisce il contratto* che contatta la ditta che effettua il recupero.

6. Tubi fluorescenti e lampade esauste

L'accumulo avviene presso l'*Unità Produttrice* o c/o il deposito centralizzato di Stabilimento. Il carico per il trasporto all'esterno viene effettuato su richiesta dell'*Unità che gestisce il contratto*, la quale contatta la ditta che effettua il recupero.

Per la consegna dei rifiuti al deposito centralizzato di Stabilimento, l'*Unità Produttrice* compila ed emette la bolla di accompagnamento (BAR) di cui ne trattiene una copia per archivio, consegnando la seconda, tramite l'impresa che effettua la movimentazione, all'*Unità che gestisce il deposito*, che provvede alle operazioni di carico sul registro.

B) Rifiuti destinati ai Consorzi Obbligatori

1. Olio esausto

Deve essere conferito a Società autorizzate dal Consorzio Obbligatorio Oli Usati (COOU), come prevede il D.L.vo n.95 del 27.01.92, per la successiva rigenerazione. Se si tratta di olio dielettrico, l'*Unità Produttrice* richiede l'analisi chimica per accertare che il tenore di PCB e PCT sia inferiore a 25 ppm, sia ai fini del deposito temporaneo che della sua destinazione. L'*Unità Produttrice* consegna al deposito centralizzato i fusti di olio esausto prodotto unitamente alla bolla di accompagnamento (BAR), di cui ne trattiene copia per archivio. Il gestore del deposito centralizzato provvede ai relativi movimenti di carico e scarico sul registro del proprio deposito (registro oli di Stabilimento).

2. Batterie esauste al piombo complete di elettrolita e vaso di contenimento

Le batterie al piombo devono essere consegnate al Consorzio Obbligatorio Batterie Esauste (COBAT) per il riciclo in appositi impianti industriali che recuperano i vari elementi.

L'*Unità Produttrice* consegna le batterie al piombo al deposito centralizzato, unitamente alla bolla di accompagnamento di cui ne trattiene copia per archivio; il gestore del deposito centralizzato provvede ai movimenti di carico e scarico sul registro del proprio deposito.

C) Categorie particolari

1. Rifiuti sanitari

La gestione dei rifiuti sanitari è trattata nello specifico nella Linea Guida Syndial HSE16 "*Linea Guida per la gestione dei rifiuti sanitari*".

2. Rifiuti contenenti policlorobifenili (PCB)

Sono rifiuti prodotti all'atto dell'eliminazione dei trasformatori contenenti PCB, gestiti dal Servizio Elettrico di Stabilimento.

Per rifiuti contenenti PCB devono intendersi le carcasse dei trasformatori/condensatori e le eventuali apparecchiature inquinate dagli stessi o materiali assorbenti utilizzati nelle operazioni di dismissione.

Per queste tipologie il produttore dei rifiuti deve tenere aggiornata la situazione degli stessi in modo da trasmettere all'Ufficio regionale competente le variazioni rispetto alle giacenze dichiarate, per il loro aggiornamento.

3. Rifiuti contenenti amianto (r.c.a)

La gestione dei rifiuti contenenti amianto è trattata nello specifico nella Linea Guida Syndial HSE22 "*Linea guida inerente le attività connesse con la presenza di materiali contenenti amianto*".

4. Terre e rocce da scavo

Le terre e rocce da scavo, derivanti dalle operazioni di manutenzione, costruzione e demolizione e destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, non costituiscono rifiuti, salvo diverse disposizioni emanate da enti locali,

solo nel caso in cui, anche quando contaminate durante il ciclo produttivo da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, siano utilizzate, senza trasformazioni preliminari, secondo le modalità previste nel progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, ovvero qualora il progetto non sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale, secondo le modalità previste nel progetto approvato dall'autorità amministrativa competente, ove ciò sia espressamente previsto, previo parere delle Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, sempre ch  la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti in colonna B, tabella 1, allegato 5, titolo V alla parte IV del D.L.vo 152/06.

Qualora non sia rispettata una delle suddette condizioni, le terre e rocce da scavo rientrano nella disciplina dei rifiuti e ai fini della loro gestione, sono considerate rifiuti speciali.

Per ulteriori approfondimenti sul processo di qualificazione come rifiuto delle terre e rocce da scavo si rimanda all'art. 186 del D.L.vo 152/06.

5. Rifiuti da demolizione industriale

La gestione dei rifiuti da demolizione industriale   trattata nello specifico nella Linea Guida Syndial HSE25 "Linea guida inerente la gestione dei rifiuti derivanti dalla demolizione industriale".

6. Rifiuti costituiti da beni elettrici ed elettronici obsoleti

Sono gli scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (computer, video, stampanti, fotocopiatrici, fax) che devono essere dismessi.

Un'opportuna organizzazione pu  favorire canali di recupero anche per queste tipologie di rifiuto.

7. Rifiuti costituiti da fluidi refrigeranti

Sono rifiuti, generalmente prodotti all'atto della dismissione di impianti, che possono rientrare tra quelli elencati tra le sostanze che riducono lo strato di ozono.

Se recuperabili, vanno affidati ad imprese che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle normative comunitarie in materia.

8. Rifiuti costituiti da Halon

Sono rifiuti che rientrano tra quelli elencati tra le sostanze che riducono lo strato di ozono e sottoposti a specifiche normative volte alla eliminazione graduale dell'impiego.

Per questi rifiuti va conservata la documentazione relativa allo loro alienazione comprovante, sulla base delle giacenze dichiarate, la loro dismissione dall'impiego.

9. Veicoli a motore fuori uso

I veicoli a motore o i rimorchi da demolire devono essere consegnati ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione autorizzato ai sensi degli artt. 208 o 210 del D.L.vo 152/06 (ex art. 27 e 28 del D.L.vo 22/97).

La cancellazione dal pubblico registro automobilistico (PRA) avviene a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo.

Il possesso del certificato, libera il proprietario del veicolo dalla responsabilit  civile, penale ed amministrativa connessa con la propriet  dello stesso.

D) Rifiuti assimilabili agli urbani

I rifiuti provenienti da uffici e mense vengono raccolti da impresa incaricata e trasportati in un apposito contenitore ubicato presso la portineria di Stabilimento, da dove l'Azienda terza effettua direttamente la raccolta.

Le Unità Produttrici non sono tenute a registrare i movimenti di tali rifiuti.

Pratica di smaltimento, riassunto delle attività/documenti relativi

Syndial	PRATICA DI SMALTIMENTO RELATIVA A: TIPO DI RIFIUTO _____	N° _____ Data _____
REPARTO PRODUTTORE DEL RIFIUTO _____	RDA N° _____ RDO N° _____	REPARTO _____ Incaricato _____
Prescrizioni indicate da AMB. E SIC. _____ _____		
ANALISI TECNICA DELLE OFFERTE DITTA _____ POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO <input type="checkbox"/> DITTA _____ POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO <input type="checkbox"/> DITTA _____ POSITIVO <input type="checkbox"/> NEGATIVO <input type="checkbox"/>		Osservazioni sulle offerte: _____ _____ _____ _____
Ordine n° _____ del _____ Ditta _____		
Ordine n° _____ del _____ Ditta _____		
ATTIVITA' COMMISSIONATE : <input type="checkbox"/> PRETRATTAMENTO <input type="checkbox"/> CONFEZIONAMENTO <input type="checkbox"/> ETICHETTATURA <input type="checkbox"/> TRASPORTO <input type="checkbox"/> DISCARICA "2 B" <input type="checkbox"/> DISCARICA "2 C" <input type="checkbox"/> TERMODISTRUZIONE <input type="checkbox"/>	ESEGUITE: <input type="checkbox"/> PRETRATTAMENTO <input type="checkbox"/> CONFEZIONAMENTO <input type="checkbox"/> ETICHETTATURA <input type="checkbox"/> TRASPORTO <input type="checkbox"/> DISCARICA "2 B" <input type="checkbox"/> DISCARICA "2 C" <input type="checkbox"/> TERMODISTRUZIONE <input type="checkbox"/>	NOTE: _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRATICA		
<input type="checkbox"/> COPIA RDO / RDA - SPECIFICA TECNICA <input type="checkbox"/> COPIA OFFERTE <input type="checkbox"/> COPIA AUTORIZZAZIONI DELLE DITTE OFFERENTI <input type="checkbox"/> COPIA CONTRATTO <input type="checkbox"/> CERTIFICATI DI ANALISI <input type="checkbox"/> SCHEDA DESCRITTIVA DEL RIFIUTO	<input type="checkbox"/> COPIA FORMULARIO <input type="checkbox"/> COPIA DOCUMENTO DI TRASPORTO (DCT) <input type="checkbox"/> COPIA BINDELLO PESO <input type="checkbox"/> 4a COPIA FORMULARIO <input type="checkbox"/> CERTIFICATO DI AVVENUTO SMALTIMENTO <input type="checkbox"/> COPIA FATTURE DI ATTESTAZIONE PAGAMENTO	
FIRMA TECNICO FUNZIONE AMB. E SIC. INCARICATO _____		DATA COMPLETAMENTO PRATICA _____

Criteri per la classificazione/codifica dei rifiuti

Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) ed i criteri per la classificazione/codifica sono riportati nella Decisione 2000/532 del 03.05.00 e s.m.i., introdotta nell'ordinamento italiano con Direttiva Ministeriale del 09.04.02 e recepita nell'allegato D alla parte IV del D.Lgs 152/06.

1. CODIFICA DEI RIFIUTI

Ciascun rifiuto deve essere definito mediante un codice a sei cifre, raggruppate a due a due, che rappresentano:

- *la prima coppia*, le venti classi di attività da cui originano i rifiuti (ad es. 07 - rifiuti dei processi chimici organici);
- *la seconda coppia*, le sottoclassi in cui si articola ciascuna classe di attività (ad es. 07 01 - rifiuti da produzione, formulazione, fornitura, ed uso dei prodotti chimici organici di base, 07 02 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali, 07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici, tranne 06 11, ecc.);
- *la terza coppia*, i singoli tipi di rifiuti provenienti da un'origine specifica (per es. 07 01 01 - soluzioni acquose di lavaggio e acque madri, 07 01 03 - solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri ecc. da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base).

Conseguentemente, per identificare il codice da attribuire ad un rifiuto occorre procedere come segue:

a) individuare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli che vanno da 01 a 12 o da 17 a 20, ossia:

- 01 *rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali*
- 02 *rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti*
- 03 *rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone*
- 04 *rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile*
- 05 *rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone*
- 06 *rifiuti dei processi chimici inorganici*
- 07 *rifiuti dei processi chimici organici*
- 08 *rifiuti della produzione, formulazione, fornitura, ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa*
- 09 *rifiuti dell'industria fotografica*
- 10 *rifiuti prodotti da processi termici*
- 11 *rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa*
- 12 *rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica*
- 17 *rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)*
- 18 *rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)*
- 19 *rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale*
- 20 *rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata*

b) se il rifiuto non è identificabile tra quelli elencati per le attività suddette, per identificare il codice corretto occorrerà esaminare i capitoli 13, 14 e 15 che riguardano rispettivamente:

13 - oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

14 - solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)

15 - rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti, e indumenti protettivi (non specificati altrimenti).

c) se neanche in questi capitoli è individuabile il codice identificativo del rifiuto allora bisogna far riferimento al capitolo 16 (rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco);

d) infine, solo se il rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, bisognerà utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata secondo i criteri fissati nel punto a).

E' possibile però che un determinato impianto o Stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. La Decisione 2000/532 del 03.05.00 e s.m.i. riporta il seguente esempio: "un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti della lavorazione e del trattamento superficiale dei metalli), nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento ricopertura dei metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti). Il codice di riferimento verrà scelto in base alla fase di produzione in cui è stato generato il rifiuto".

Analoghe considerazioni possono valere per i casi di attività che, a valle della produzione, effettuino formulazione, fornitura e/o uso di prodotti chimici (PFFU).

Inoltre i rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

2. CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA' DEI RIFIUTI

Nel Catalogo Europeo dei Rifiuti sono compresi anche i rifiuti pericolosi individuati da un'asterisco. Questi rifiuti, considerati tali ai sensi della direttiva 91/689/CE, possono presentare una o più delle seguenti caratteristiche di pericolo (vedi allegato III della suddetta direttiva recepita nell'allegato I alla parte IV del D.L.vo 152/06:

- H1 - Esplosivo
- H2 - Comburente
- H3 - Facilmente infiammabile
- H4 - Irritante
- H5 - Nocivo
- H6 - Tossico
- H7 - Cancerogeno
- H8 - Corrosivo
- H9 - Infettivo
- H10- Sostanza tossica per il ciclo produttivo
- H11- Mutageno
- H12- Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico
- H13- Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza
- H14- Ecotossico

Questa classificazione di pericolosità non si applica ai rifiuti domestici.

La Decisione, però, mentre rinvia, in termini generali, all'allegato III della Direttiva 91/689/CE (allegato I alla parte IV del D.L.vo 152/06) per l'attribuzione di tutte le caratteristiche di pericolosità, contiene importanti innovazioni per i casi nei quali nell'elenco, per la classificazione di pericolosità, è fatto riferimento, generico o specifico, al contenuto in sostanze pericolose di rifiuto.

Infatti, in questi casi la Decisione, premesso che per "*sostanza pericolosa*" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della Direttiva 67/548/CEE (recepita nel nostro ordinamento con la L. 256/74 e successive modifiche) prevede che i rifiuti siano classificati pericolosi se presentano, in riferimento ai codici da H3 a H8 e H10 e H11, una o più delle seguenti caratteristiche:

- punto di infiammabilità ≤ 55 °C,
- una o più sostanze classificate come **molto tossiche** (R 26, 27, 28 molto tossico per inalazione, molto tossico a contatto con la pelle, molto tossico per ingestione) in concentrazione totale $\geq 0,1\%$,
- una o più sostanze classificate come **tossiche** (R 23, 24, 25 tossico per inalazione, tossico a contatto con la pelle, tossico per ingestione) in concentrazione totale $\geq 3\%$,
- una o più sostanze classificate come **nocive** (R 20, 21, 22 nocivo per inalazione, nocivo a contatto con la pelle, nocivo per ingestione) in concentrazione totale $\geq 25\%$,
- una o più sostanze **corrosive** classificate con frase di rischio R35 (provoca gravi ustioni) in concentrazione totale $\geq 1\%$,
- una o più sostanze **corrosive** classificate con frase di rischio R34 (provoca ustioni) in concentrazione totale $\geq 5\%$,
- una o più sostanze **irritanti** classificate con frase di rischio R41 (rischio di gravi lesioni oculari) in concentrazione totale $\geq 10\%$
- una o più sostanze **irritanti** classificate con frase di rischio R36, R37 e R38 (irritante per gli occhi, irritante per le vie respiratorie e irritante per la pelle) in concentrazione totale $\geq 20\%$,
- una sostanza riconosciuta come **cancerogena** (categorie 1 o 2) in concentrazione $\geq 0,1\%$,
- una sostanza riconosciuta come **cancerogena** (categoria 3) in concentrazione $\geq 1\%$,
- una sostanza riconosciuta come **tossica** per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata con frase di rischio R60 e R61 (può ridurre la fertilità e può danneggiare i bambini non ancora nati) in concentrazione $\geq 0,5\%$,
- una sostanza riconosciuta come **tossica** per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata con frase di rischio R62 o R63 (possibile rischio di ridotta fertilità o possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati) in concentrazione $\geq 5\%$,
- una sostanza **mutagena** della categoria 1 o 2 e classificata con frase di rischio R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie) in concentrazione $\geq 0,1\%$,
- una sostanza **mutagena** della categoria 3 classificata con frase di rischio R40 (possibilità di effetti irreversibili) in concentrazione $\geq 1\%$.

Si precisa che i limiti di concentrazione sono espressi in % peso.

In altri termini, mentre per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 la Decisione 2000/532 e s.m.i. non comporta nessuna innovazione rispetto alla precedente Decisione 94/904/CE (allegato D all'ex D.Lgs 22/97), non avendo previsto al momento nessuna specifica, in presenza di rifiuti contenenti una o più sostanze pericolose occorrerà procedere come segue:

- a) sulla base della Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche, individuare la sostanza o le sostanze classificate pericolose in base alle frasi R e presenti nel rifiuto con la relativa classificazione di pericolosità; in questa fase di verifica non devono essere presi in considerazione i limiti di concentrazione eventualmente riportati per la sostanza in esame dalla Direttiva 67/548/CEE perché sono correlati alla Direttiva dei preparati pericolosi che non si applica ai rifiuti (Art. 1, comma 5 lettera c, della Direttiva 1999/45/CE);
- b) sommare tra loro le concentrazioni in % peso delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolosità;
- c) verificare se ciascuna delle somme di sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolosità raggiunga le relative soglie. Soltanto in questo caso il rifiuto è classificato pericoloso;

- d) attribuire al rifiuto la caratteristica o le caratteristiche di pericolosità sulla base dell'Allegato III alla Direttiva 91/689/CEE (recepito con l'Allegato I alla parte IV del D.L.vo 152/06).

Di seguito si riporta un esempio pratico di classificazione.

- 1) Il rifiuto è composto da una sostanza A per il 15% in peso e da una sostanza B per il 5% in peso.
- 2) La Direttiva 67/548/CEE classifica le due sostanze come pericolose nel seguente modo:

Sostanza A

Xn : R20 Xi : R36/38

Limite di concentrazione $\geq 12,5\%$

Xn : R20-36/38

Sostanza B

Carc. Cat. 2; R45 Xn : R21 Xi : R36

- 3) Verifica

Per la categoria di pericolosità Xn :

$CA + CB = 15\% + 5\% = 20\%$

Il limite di concentrazione totale è $\geq 25\%$ dunque il rifiuto non è pericoloso

Per la categoria di pericolosità Xi :

$CA + CB = 15\% + 5\% = 20\%$

Il limite di concentrazione totale è $\geq 20\%$ dunque il rifiuto è pericoloso

Per la categoria di pericolosità Carc. Cat. 2 :

$CB = 5\%$

Il limite di concentrazione è $\geq 0,1\%$ dunque il rifiuto è pericoloso

- 4) Conclusione

Tutto il rifiuto è classificato pericoloso. La caratteristica di pericolo è H4 (irritante) e H7 (cancerogeno).

Scheda descrittiva del rifiuto

Dalla scheda descrittiva del rifiuto devono emergere gli elementi fondamentali per la sua gestione (denominazione, CER, stato fisico, caratteristiche di pericolo) e gli elementi di supporto (quantità, caratteristiche organoelettriche, composizione, classificazione, sostanze pericolose presenti, analisi e schede aggiuntive) necessari per definire il tipo di smaltimento/recupero idoneo.

Per ogni tipologia di rifiuto identificata deve essere prodotta una scheda descrittiva; tale scheda va aggiornata almeno annualmente, comunque ogni qualvolta subentrino modifiche sostanziali nel ciclo produttivo.

E' opportuno tenere uno schedario di Reparto/Servizio e uno complessivo di Stabilimento.

La scheda descrittiva del rifiuto è composta da:

- sezione anagrafica (punti 2 – 8): permette il “collegamento interno” alla documentazione relativa alla gestione dei rifiuti (registri di carico e scarico, formulari di identificazione per il trasporto, MUD);
- caratteristiche quali-quantitative (punti 9 –22): la conoscenza del processo che ha originato il rifiuto (ciclo tecnologico, attività manutentiva, ecc) e le sostanze utilizzate/presenti che possono essere residue o prodotte per reazione, permette la definizione della specifica analitica che va completata con la ricerca di quei parametri necessari a definire la classificazione del rifiuto, il codice CER e il tipo di destinazione finale;
- sezione trasporto (punti 23 - 24): fornisce indicazioni circa i mezzi di trasporto previsti e gli elementi fondamentali per l'applicazione della normativa ADR.

- 1) SCHEDA N _____
- 2) DITTA PRODUTTRICE _____
- 3) SEDE LEGALE: VIA/PIAZZA _____ N. _____
Città _____ C.A.P. _____ (Prov. _____)
- 4) Partita IVA _____
- 5) Tel. N° _____
- 6) CODICE ISTAT DELL'ATTIVITA' ECONOMICA _____
- 7) INSEDIAMENTO PRODUTTIVO: VIA/PIAZZA _____
Città _____ C.A.P. _____ (Prov. _____)
- 8) REPARTO PRODUTTORE DEL RIFIUTO _____

CARATTERISTICHE QUALITATIVE E QUANTITATIVE DEL RIFIUTO PRODOTTO

- 9) DESCRIZIONE DEL PROCESSO CHE HA ORIGINATO IL RIFIUTO _____

- 10) ELENCO DELLE MATERIE PRIME UTILIZZATE NEL PROCESSO CHE HA PRODOTTO IL RIFIUTO _____

- 11) NOME DEL RIFIUTO _____

12) CODICE C.E.R. DEL RIFIUTO: _____

13) PRODUZIONE

- annuale
 - occasionale
- da Kg. _____ a Kg. _____

14) CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

- Inodore
- Odore solvente
- Odore pungente e/o irritante
- Odore di materiale in fermentazione
- Altro

15) STATO FISICO

- Solido polverulento
- Solido
- Fangoso palabile
- Fangoso pompabile
- Liquido con precipitato
- Liquido viscoso
- Liquido a più fasi
- Liquido
- Emulsione
- Altro

16) CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

pH compreso tra _____ e _____ percentuale di acqua _____

17) COMPOSIZIONE (da compilarsi per rifiuti speciali pericolosi e non, ad esclusione degli assimilabili agli urbani)

Componenti %

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

18) CLASSIFICAZIONE

- Rifiuto speciale non pericoloso
- Rifiuto speciale pericoloso
- Rifiuto speciale assimilabile ai rifiuti urbani
- Inerte

Bolla di conferimento rifiuti per movimentazione interna (BAR)

EMITTENTE

Società	Unità	Reparto	C.d.C.	Responsabile	Data
---------	-------	---------	--------	--------------	------

CONFERIMENTO A: _____ (deposito temporaneo, deposito preliminare, messa in riserva, inceneritore, altro,)

N. Scheda Rifiuto _____

Denominazione Rifiuto	Codice CER
-----------------------	------------

NOTE

QUANTITA'

_____ Kg

MOVIMENTAZIONE INTERNA

N° contratto Trasportatore: _____

Ragione Sociale
Trasportatore

Firma Trasportatore

Ore da riconoscere
Per il trasporto

Firma Gestore contratto
di trasporto

Firma Conferitore _____

Firma Destinatario _____

Elementi da prevedere nei contratti di fornitura

A) Contratti di appalto con terzi esterni fornitori del servizio di recupero/smaltimento

I contratti di appalto con terzi, che forniscono il servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti prodotti da Syndial, devono prevedere:

- gli impianti di smaltimento/recupero finali;
- l'invio da parte dell'Appaltatore alla funzione Unità che gestisce il contratto, della 4^a copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, nonché del certificato di avvenuto smaltimento finale in originale, quest'ultimo relativamente alle operazioni di smaltimento D9, D13, D14 e D15 e all'operazione di recupero R13, qualora l'operazione di messa in riserva venga effettuata in impianto diverso da quello dove avvengono le operazioni di recupero da R1 a R12.

Per le suddette operazioni di smaltimento/recupero (D9, D13, D14, D15 e R13), l'Appaltatore deve fornire a Syndial, prima dell'invio dei rifiuti a destinazione finale, le informazioni che permettano di tracciare completamente il flusso di smaltimento/recupero dei rifiuti.

Il certificato di avvenuto smaltimento riporta le seguenti informazioni:

- i riferimenti ai documenti emessi dallo Stabilimento (formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti);
- il quantitativo ed il codice del rifiuto conferito (C.E.R.);
- la data di presa in carico del vettore (anche se più di uno) e le sue generalità;
- il tipo di impianto autorizzato che ha ricevuto il rifiuto, la sua ubicazione e titolarità;
- il tipo di trattamento del rifiuto eventualmente effettuato prima del suo invio al recupero o smaltimento finale;
- il tipo di impianto autorizzato che ha effettuato il recupero o lo smaltimento finale, la sua ubicazione e titolarità;
- la data di avvenuto recupero o smaltimento finale.

B) Contratti di appalto con terzi esterni che prevedono la movimentazione transfrontaliera dei rifiuti destinati a recupero/smaltimento

Nel caso in cui Syndial effettui, come notificatore, il trasporto transfrontaliero dei rifiuti destinati a smaltimento/recupero, è necessario individuare, a livello contrattuale, una figura di main contractor (in caso di contratti non diretti con l'impianto di smaltimento/recupero è l'intermediario) che svolge per conto Syndial anche un servizio di consulenza e assistenza tecnica nello svolgimento della pratica transfrontaliera.

Nello specifico il main contractor:

- qualifica i soggetti autorizzati previsti in notifica (impianto estero di smaltimento/recupero e vettori);

- predispone la richiesta del modulo di notifica 54A all'autorità di spedizione;
- predispone l' "Accordo non Commerciale" con l'impianto estero di smaltimento/ recupero;
- predispone la bozza della notifica bilingue - italiano e lingua del paese di destinazione - (modulo di notifica 54 A, descrizione rifiuto, elenco vettori, calcolo chilometrico dei percorsi, etc.) + autorizzazioni impianti di destinazione e vettori
- trasmette il modulo di notifica 54 A in originale e la pratica transfrontaliera all'autorità di destinazione e copia di tutta la documentazione alle altre autorità interessate e al destinatario;
- predispone la traduzione asseverata della documentazione ricevuta dalle autorità estere e la successiva trasmissione all'autorità di spedizione;
- assiste nel calcolo degli oneri relativi all'accensione della polizza fidejussoria;
- consegna la polizza fidejussoria all'autorità di spedizione, richiedendo il rilascio dei moduli di accompagnamento 54B;
- programma i conferimenti e li comunica alle autorità interessate e al destinatario
- raccoglie la documentazione da allegare ad ogni singolo trasporto (modulo di accompagnamento 54B in originale, dettaglio del percorso, copia modulo di notifica 54A, copia decreto congruità polizza fidejussoria, copia bilingue del benestare delle autorità di transito e di destinazione, modulo originale CMR, rapporto di prova, eventuale scheda ADR);
- garantisce l'arrivo della documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento/ recupero;
- garantisce l'assistenza necessaria alla pratica per lo svincolo della polizza fidejussoria.

C) Contratti di demolizione impianti con valorizzazione economica di alcuni materiali di risulta

I principali elementi da prevedere nei contratti di appalto relativi ad attività di demolizione industriale sono riportati in allegato 9 alla linea guida Syndial HSE25 "Linea guida inerente la gestione dei rifiuti derivanti dall'attività di demolizione industriale".

D) Contratti di rigenerazione carboni attivi/catalizzatori esausti, con o senza recupero di parte di prodotto.

Il catalizzatore o carbone esausto è un rifiuto annotato sul registro di carico/scarico dell'*Unità Produttrice* e come tale è definito sia nelle RdA che nella documentazione tecnica di supporto.

Procedura per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti destinati a smaltimento

Definizioni

- **Notificatore**
Qualsiasi persona fisica o Ente giuridico cioè una delle seguenti persone che intenda trasferire o far trasferire i rifiuti:
 - produttore iniziale;
 - oppure qualora risultasse impossibile, un operatore riconosciuto a tal fine da uno Stato Membro oppure un commerciante o un intermediario iscritto o riconosciuto che si occupi dello smaltimento o del recupero dei rifiuti;
 - oppure qualora i suindicati soggetti fossero ignoti e non riconosciuti, il detentore.
- **Destinatario**
Persona o impresa alla quale i rifiuti vengono spediti ai fini del recupero o dello smaltimento.
- **Autorità di spedizione**
Autorità competente per la zona da cui ha inizio la spedizione di rifiuti.
- **Autorità di transito**
Autorità competente per lo Stato attraverso il quale transita la spedizione di rifiuti.
- **Autorità di destinazione**
Autorità competente per la zona in cui la spedizione si conclude.
- **Modulo di accompagnamento**
Modulo M54B rilasciato dall'*Autorità di spedizione*.
- **Modulo di notifica**
Modulo M54A rilasciato dall'*Autorità di spedizione*.

Procedura

- Il *Notificatore* che intende trasferire i rifiuti destinati a smaltimento richiede all'*Autorità di spedizione* (Regione o Provincia delegata) il modulo di notifica M54A, necessario per iniziare la procedura per il trasporto transfrontaliero dei rifiuti.
- Il *Notificatore* compila il modulo di notifica M54A fornendo le seguenti informazioni:
 - origine, composizione ed entità dei rifiuti,
 - identità del *Notificatore*,
 - identità del *Produttore*,
 - elenco dei trasportatori e le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di trasporto,
 - percorso individuato dei mezzi di trasporto,
 - identità del *Destinatario*, tipologia dell'operazione di smaltimento, ubicazione del centro di smaltimento, tipo e durata dell'autorizzazione rilasciata all'impianto di destinazione.
- Il *Notificatore* stipula un contratto per il conferimento dei rifiuti con il *Destinatario* dove figura che:
 - il *Notificatore* ha l'obbligo di riprendere i rifiuti se la spedizione, sebbene regolarmente autorizzata dalle *Autorità* competenti interessate, non possa svolgersi conformemente alle clausole del documento di accompagnamento o del contratto o se la spedizione sia stata effettuata in violazione al regolamento;

- il *Destinatario* entro 180 giorni dalla ricezione dei rifiuti, deve fornire al *Notificatore* un certificato che attesti che lo smaltimento dei rifiuti è stato effettuato secondo metodi ecologicamente corretti.
- Il *Notificatore* trasmette il modulo di notifica M54A compilato all'*Autorità di destinazione* (in originale) e copia all'*Autorità di spedizione*, alla/e *Autorità di transito* e al *Destinatario*. All'*Autorità di spedizione* invia inoltre copia dell'autorizzazione, tradotta in lingua italiana, dell'impianto finale di smaltimento e del contratto stipulato con il *Destinatario* a riprova dell'accettazione da parte di quest'ultimo del rifiuto.
- L'*Autorità di destinazione*, entro 3 giorni dal ricevimento del modulo di notifica M54A, invia la conferma del ricevimento al *Notificatore*, al *Destinatario*, alla/e *Autorità di transito* e all'*Autorità di spedizione*.
- Le *Autorità* competenti, entro 20 giorni dalla data di invio della conferma del ricevimento, possono stabilire le condizioni relative al trasporto dei rifiuti nel territorio di loro competenza; entro 30 giorni, possono altresì manifestare obiezioni alla spedizione che devono essere formulate per iscritto al *Notificatore* e alle altre *Autorità* competenti interessate.
- L'*Autorità di destinazione* invia al *Notificatore*, entro 30 giorni dalla data di conferma e avuto il consenso dell'*Autorità di spedizione* e della/e *Autorità di transito*, l'autorizzazione alla spedizione con allegato il modulo di notifica M54A timbrato e firmato. Copia dell'autorizzazione è inviata alla/e *Autorità di transito* e all'*Autorità di spedizione*.
- Il *Notificatore*, una volta ricevuta l'autorizzazione scritta, presenta all'*Autorità di spedizione* la garanzia finanziaria secondo le modalità previste dal D.M. n.370 del 03.09.98.
- L'*Autorità di spedizione* verifica la correttezza della garanzia finanziaria da parte del *Notificatore*, emette il Decreto di Congruità e rilascia al *Notificatore* i moduli di accompagnamento M54B timbrati, vistati e numerati progressivamente, in numero di copie in funzione dei trasporti autorizzati.
- Il *Notificatore* compila i moduli di accompagnamento M54B in tutte le parti a lui riservate e 3 giorni prima che il trasporto abbia luogo ne invia copia (via fax) a tutte le *Autorità* interessate ed al *Destinatario* insieme a copia del modulo di notifica M54A.
- All'atto del trasporto il *Notificatore* consegna al *Trasportatore* il modulo di accompagnamento M54B allegando copia del modulo di notifica M54A; il trasporto deve essere accompagnato anche dal formulario previsto dalla normativa italiana con l'annotazione "allegato il modulo M54B n IT/.....".
- Il *Trasportatore* all'inizio del trasporto deve compilare e firmare la propria parte del modulo di accompagnamento M54B.
- Entro i 3 giorni successivi dall'arrivo dei rifiuti presso l'impianto di smaltimento, il *Destinatario* restituisce al *Notificatore* una copia del modulo di accompagnamento M54B timbrato e firmato. Una copia del modulo di accompagnamento M54B viene inviata dal *Destinatario* anche alle *Autorità* interessate.
- Entro 180 giorni dal ricevimento dei rifiuti, il *Destinatario* invia a tutti i soggetti coinvolti il certificato di avvenuto smaltimento secondo metodi "ecologicamente corretti".
- L'*Autorità di spedizione*, una volta ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento, libera la garanzia finanziaria al *Notificatore*.

Autorizzazioni alle operazioni di recupero e smaltimento

1) Autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 208 del D.L.vo 152/06).

Per:

- i nuovi impianti di smaltimento e recupero, compresi gli impianti per i quali alla data del 29.04.06 esistono dei procedimenti autorizzativi in corso (eccetto quelli per i quali sia completata la procedura VIA),
- gli esistenti impianti di smaltimento e recupero, per i quali è prevista la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti medesimi non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata,

si applica quanto previsto all'art. 208 del D.L.vo 152/06 ("Autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti") che prevede il rilascio da parte della Regione competente per territorio o Ente delegato, con un'istruttoria della durata di 5 mesi, di un'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di smaltimento e recupero secondo il seguente iter procedurale amministrativo:

- entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione la Regione convoca la conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti delle autorità d'ambito, degli enti locali interessati ed il richiedente l'autorizzazione;
- entro 90 giorni dalla sua convocazione, la conferenza di servizi valuta i progetti ed acquisisce, ove necessario, la valutazione di compatibilità ambientale;
- entro 30 giorni dal ricevimento delle risultanze della conferenza di servizi, la Regione, in caso di valutazione positiva, rilascia l'autorizzazione unica che sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, parere, autorizzazione, concessione e costituisce variante urbanistica.

L'autorizzazione che ha una durata di 10 anni ed è rinnovabile con presentazione di apposita domanda alla Regione o Ente delegato, almeno 6 mesi prima della scadenza, contiene come minimo i seguenti elementi:

- i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire o da recuperare;
- i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
- le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
- il metodo di trattamento e recupero;
- le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;

- le garanzie finanziarie richieste che devono essere presentate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, salvo quanto previsto dal D.L.vo 36/03 per le discariche;
- la data di scadenza dell'autorizzazione;
- i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

2) Autorizzazione all'esercizio per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (art. 210 del D.L.vo 152/06).

Per:

- gli impianti di smaltimento e di recupero che hanno procedimenti autorizzativi in corso alla data del 29.04.06 per i quali non si è ancora ottenuta l'autorizzazione alla gestione dell'impianto,
- gli impianti di smaltimento e recupero che devono richiedere la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso;
- i soggetti che intendono avviare una attività di smaltimento e recupero in impianto già esistente, precedentemente utilizzato ed adibito ad altre attività;

si applica quanto previsto all'art. 210 del D.L.vo 152/06 ("Autorizzazione in ipotesi particolari") che prevede il rilascio da parte della Regione competente per territorio, con un'istruttoria della durata di 90 giorni, di un'autorizzazione all'esercizio.

L'autorizzazione che ha una durata di 10 anni ed è rinnovabile con presentazione di apposita domanda alla Regione almeno 6 mesi prima della scadenza, contiene come minimo i seguenti elementi:

- i tipi ed i quantitativi dei rifiuti da smaltire o da recuperare;
- i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto alla forma di gestione richiesta;
- le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
- la localizzazione dell'impianto da autorizzare;
- il metodo di trattamento e recupero;
- le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;
- le garanzie finanziarie ove previste dalla normativa vigente o altre equivalenti;
- la data di scadenza dell'autorizzazione;
- i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

Le autorizzazioni all'esercizio per impianti di smaltimento e recupero ottenute alla data del 29.04.06 ai sensi della normativa precedente (ex D.L.vo 22/97) restano valide ed efficaci fino alla loro scadenza.

3) Autorizzazione all'esercizio degli impianti mobili di smaltimento e di recupero

Gli impianti mobili di smaltimento e di recupero sono autorizzati, in via definitiva, dalla Regione in cui ha sede legale l'interessato. Per lo svolgimento delle singole campagne nel territorio nazionale, l'interessato, almeno 2 mesi prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla Regione nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività che intende svolgere, allegando l'autorizzazione di cui sopra e l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

4) Comunicazione con procedura semplificata

A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche riportate nel D.M. del 05.02.98 e s.m.i. e nel D.M. n.161 del 12.06.02, rispettivamente per i rifiuti non pericolosi e per i rifiuti pericolosi, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività alla competente sezione regionale dell'Albo Gestori Ambientali che iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività e verifica di ufficio, entro i 90 giorni, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

La comunicazione di cui sopra deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.

Le comunicazioni già effettuate alla data del 29.04.06 ai sensi della normativa precedente (ex D.L.vo 22/97) e le conseguenti iscrizioni nei registri tenuti dalla Provincia restano valide ed efficaci fino a scadenza.

5) Autorizzazioni integrate ambientali

Le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del D.L.vo 59/05, sostituiscono ad ogni effetto:

- l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero (art. 208 del D.L.vo 152/06);
- l'autorizzazione all'esercizio per gli esistenti impianti di smaltimento e di recupero (art.210 del D.L.vo 152/06);
- la comunicazione con procedura semplificata (art. 216 del D.L.vo 152/06) con esclusione delle attività ricadenti nella categoria 5 dell'allegato I al D.L.vo 59/05.

Criteria di classificazione dei rifiuti secondo ADR

La Normativa tecnica ADR/RID è applicabile solo quando il materiale da trasportare (indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di un rifiuto) rientra nella classificazione di merce pericolosa data dall'ADR ed è riferibile ai veicoli, ai mezzi di trasporto e alle loro caratteristiche, agli imballaggi, contenitori, ecc., in modo da realizzare corrette condizioni e modalità di trasporto, adeguate alle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolo dei rifiuti.

Va precisato che i criteri di classificazione dei rifiuti ai sensi del D.L.vo 152/06 possono essere sensibilmente diversi da quelli adottati ai fini del trasporto e, pertanto, può verificarsi che un rifiuto classificato pericoloso ai sensi del D.L.vo 152/06 non lo sia per l'ADR e viceversa.

I rifiuti pericolosi, ai fini del trasporto e dell'applicazione delle norme ADR, sono materie, soluzioni, miscele o miscugli ed oggetti trasportati per essere conferiti a impianti autorizzati di recupero o smaltimento.

Ai fini della normativa ADR e delle relative prescrizioni, i rifiuti vengono classificati in relazione alla pericolosità prevalente posseduta ed assimilati alle merci pericolose corrispondenti: le modalità di trasporto sono pertanto le stesse delle materie pericolose a cui i rifiuti vengono assimilati.

Preliminare all'applicazione delle norme ADR è l'identificazione del rifiuto e la valutazione delle sue caratteristiche di pericolo in relazione alle normali condizioni di trasporto e alle eventuali situazioni critiche e di emergenza che possono presentarsi durante le operazioni di carico, trasporto e scarico.

L'identificazione della sostanza pericolosa prevalente (e quindi la sua attribuzione ad una classe di pericolo ADR) può essere compiuta sulla base dell'effettiva composizione attraverso l'analisi chimico-fisica del rifiuto.

Nel Cap. 2.1 dell'Allegato A ADR 2005 sono riportate le disposizioni generali relative alle classi di pericolo e ai principi, criteri e metodi di classificazione.

Con particolare riferimento alle materie, soluzioni, miscugli o miscele (quali preparati e rifiuti), non nominativamente menzionati, vale a dire quelle che non figurano come rubrica individuale nella Tab. A del Cap. 3.2 (elenco delle merci pericolose secondo l'ADR), o che non sono né elencate, né definite nell'elenco delle merci pericolose di ciascuna classe non ammesse al trasporto, queste devono essere assegnate alla pertinente classe di pericolo secondo le procedure della Sez. 2.1.3, che si riportano di seguito in modo sintetico.

- a) Le materie, comprese le soluzioni e miscele, non nominativamente menzionate, devono essere classificate in funzione del tipo e grado di pericolo, secondo i criteri indicati per ciascuna classe di pericolo. I pericoli presentati da una merce devono essere determinati in base alle sue caratteristiche fisiche, chimiche e alle sue proprietà fisiologiche e lesive dell'ambiente.

Si deve tener ugualmente conto di tali caratteristiche e proprietà quando, sulla base dell'esperienza e conoscenza, ne deriva una classificazione più severa.

- b) Una merce non nominativamente menzionata nella Tab. A del Cap. 3.2, presentante un solo pericolo, deve essere classificata in una rubrica collettiva indicata nella pertinente classe di pericolo.
- c) Una soluzione o miscela contenente una materia pericolosa nominativamente menzionata nella Tab. A del Cap. 3.2, con una o più materie non pericolose, deve essere classificata come la materia pericolosa elencata nominativamente salvo che:
- 1 - la soluzione o miscela sia specificatamente elencata nella Tab. A del Cap. 3.1;
 - 2 - risulti chiaramente dalle indicazioni della rubrica applicabile a tale materia pericolosa che essa è unicamente applicabile alla sostanza pura o tecnicamente pura;
 - 3 - la classe, lo stato fisico o il gruppo di imballaggio della soluzione o miscela siano differenti da quelli della sostanza pericolosa pura.

Nei casi 2 e 3 la soluzione o la miscela deve essere classificata come una materia non nominativamente menzionata in una rubrica collettiva prevista nella corrispondente classe tenendo conto dei rischi sussidiari eventualmente presentati, salvo che non soddisfino i criteri di alcuna classe, nel qual caso non è sottoposta alle disposizioni ADR.

- d) Le materie non nominativamente menzionate nella Tab. A del Cap. 3.2, aventi più caratteristiche di pericolo e le soluzioni o miscele contenenti più sostanze pericolose devono essere classificate in una rubrica collettiva e con un gruppo di imballaggio della classe pertinente, conformemente alle loro caratteristiche di pericolo, nel seguente modo:
- 1 - Le caratteristiche fisiche e chimiche e le proprietà fisiologiche e lesive dell'ambiente devono essere determinate mediante misura o calcolo e la materia, soluzione o miscela deve essere classificata secondo i criteri indicati per ciascuna classe di pericolo.
 - 2 - Se tale determinazione non è possibile senza costi o prestazioni sproporzionati (per es. per alcuni rifiuti), la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe del componente che presenta il pericolo preponderante.
- e) Se le caratteristiche di pericolo della materia, soluzione o miscela rientrano in più classi o gruppi di materie, la materia, soluzione o miscela deve essere classificata nella classe o gruppo di materie corrispondenti al pericolo preponderante secondo il seguente ordine di precedenza:
- 1 Materiali della classe 7 (**Radioattivi**)
 - 2 Materie della classe 1 (**Esplosivi**)
 - 3 Materie della classe 2 (**Gas**);
 - 4 Esplosivi liquidi desensibilizzati dalla classe 3;
 - 5 Materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati della classe 4.1;
 - 6 Materie piroforiche della classe 4.2;
 - 7 Materie della classe 5.2 (**Perossidi organici**);
 - 8 Materie della classe 6.1 (**Tossiche**) o classe 3 (**Liquidi infiammabili**) che per la loro tossicità all'inalazione, devono essere classificate nel gruppo di imballaggio I; (le materie che soddisfano i criteri di classificazione della classe 8 (**Corrosivi**) e che presentano una tossicità all'inalazione di polveri e nebbie (CL₅₀) corrispondente al gruppo di imballaggio I ma la cui tossicità all'ingestione o al contatto cutaneo corrisponde solo al gruppo di imballaggio III o un grado di tossicità ancor minore devono essere assegnate alla classe 8);
 - 9 Materie della classe 6.2 (**Infettanti**).
- f) Se le caratteristiche di pericolo della materia rientrano in più classi o gruppi di materie sopraindicate, la materia deve essere classificata secondo la stessa procedura, ma la classe pertinente deve essere scelta secondo le indicazioni della tabella dell'ordine di preponderanza dei pericoli (Tab. 2.1.3.10).

- g) Nell'assegnazione ad una rubrica collettiva, si deve utilizzare sempre la rubrica collettiva più specifica; una rubrica n.a.s. generica (non altrimenti specificata) deve essere utilizzata soltanto se non è possibile utilizzare una rubrica generica per gruppi ben definiti di materie ed oggetti o una rubrica n.a.s. specifica riguardante gruppi di materie ed oggetti aventi una natura chimica o tecnica particolare.
- h) Le soluzioni o miscele di materie comburenti o di materie con rischio sussidiario di comburenze possono avere proprietà esplosive. In tal caso esse sono ammesse al trasporto solo se rispondono alle disposizioni previste per la classe 1.
- i) Sono considerate come inquinanti per l'ambiente acquatico, ai sensi ADR, le materie soluzioni o miscele (come preparati e rifiuti) che non possono essere assegnate alle classi da 1 a 8, né alle rubriche della classe 9, salvo quelle recanti i numeri ONU UN 3077 e UN 3082, ma che possono essere assegnate ad una di queste due rubriche n.a.s. generiche sulla base dei metodi di prova e dei criteri per determinare l'ecotossicità, la persistenza e la bioaccumulazione delle sostanze nell'ambiente acquatico.
- j) I rifiuti non rientranti nelle classi da 1 a 9 ma che sono presi in considerazione dalla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri dei rifiuti pericolosi e della loro eliminazione, possono essere trasportati sotto i numeri ONU UN 3077 e UN 3082.